

Gazzetta ufficiale

C 138

dell'Unione europea



Edizione
in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

53° anno
28 maggio 2010

Numero d'informazione Sommario Pagina

I *Risoluzioni, raccomandazioni e pareri*

PARERI

Consiglio

2010/C 138/01	Parere del Consiglio sul programma di convergenza aggiornato della Repubblica ceca, 2009-2012 ...	1
2010/C 138/02	Parere del Consiglio sul programma di convergenza aggiornato della Danimarca, 2009-2015	6
2010/C 138/03	Parere del Consiglio sul programma di stabilità aggiornato della Finlandia, 2009-2013	11

IV *Informazioni*

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI
DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione europea

2010/C 138/04	Tassi di cambio dell'euro	15
---------------	---------------------------------	----

IT

Prezzo:
3 EUR

(segue)

<u>Numero d'informazione</u>	Sommaro (<i>segue</i>)	Pagina
2010/C 138/05	Comunicazione della Commissione — Orientamenti aggiuntivi in materia di restrizioni verticali negli accordi per la vendita e la riparazione di autoveicoli e per la distribuzione di pezzi di ricambio per autoveicoli ⁽¹⁾	16

INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI

2010/C 138/06	Informazioni sintetiche comunicate dagli Stati membri sugli aiuti di Stato concessi ai sensi del regolamento (CE) n. 736/2008 della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca ⁽¹⁾	28
2010/C 138/07	Estratto della decisione relativa all'apertura della procedura di liquidazione del <i>Banco Privado Português</i> , adottata a norma dell'articolo 9 della direttiva 2001/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di risanamento e liquidazione degli enti creditizi (<i>Pubblicazione ai sensi dell'articolo 13 della predetta direttiva e dell'articolo 21 del decreto legge n. 199/2006 del 25 ottobre 2006</i>)	29

V Avvisi

PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

Commissione europea

2010/C 138/08	Invito a presentare proposte — EACEA/14/10 — Programma di cooperazione nel campo dell'istruzione ICI — Cooperazione in materia di istruzione superiore e di formazione tra l'Unione europea e l'Australia e tra l'Unione europea e la Repubblica di Corea — Invito a presentare proposte 2010 per progetti di mobilità comune (JMP) e progetti di laurea comune (JDP)	30
---------------	---	----

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

Commissione europea

2010/C 138/09	Notifica preventiva di una concentrazione (Caso COMP/M.5885 — Altarea/Predica/ABP/Aldeta) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ⁽¹⁾	33
2010/C 138/10	Comunicazione a norma dell'articolo 27, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio nel caso COMP/39.398 — Visa MIF ⁽¹⁾	34



⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

I

(Risoluzioni, raccomandazioni e pareri)

PARERI

CONSIGLIO

PARERE DEL CONSIGLIO

sul programma di convergenza aggiornato della Repubblica ceca, 2009-2012

(2010/C 138/01)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1466/97 del Consiglio, del 7 luglio 1997, per il rafforzamento della sorveglianza delle posizioni di bilancio nonché della sorveglianza e del coordinamento delle politiche economiche ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 3,

vista la raccomandazione della Commissione,

previa consultazione del comitato economico e finanziario,

HA ESPRESSO IL SEGUENTE PARERE:

- (1) Il 26 aprile 2010 il Consiglio ha esaminato il programma di convergenza aggiornato della Repubblica ceca, relativo al periodo 2009-2012.
- (2) La crisi mondiale ha duramente colpito l'economia ceca. Stando al programma di convergenza aggiornato, dopo tre anni di crescita oltre il 6 %, nel 2008 il PIL reale è cresciuto solo del 2,5 % e nel 2009 ha registrato un calo del 4 %. La crisi ha avuto effetti soprattutto sulle attività commerciali e sulla fiducia e ha causato un inasprimento delle condizioni di credito, nonché una riduzione degli afflussi di investimenti esteri. Di fronte alla crisi, le autorità hanno agito con determinazione.

La banca centrale ceca ha ridotto il suo tasso di riferimento, facendolo passare dal 3,75 % a metà 2008 all'at-

tuale 1 % e, in linea con il piano europeo di ripresa economica, nel 2009 il governo ha ideato e attuato un consistente pacchetto di misure di stimolo pari al 2,2 % del PIL. Tra metà luglio 2008 e metà febbraio 2009 la corona ceca si è deprezzata di circa 1/5 rispetto all'euro, per poi apprezzarsi di circa il 14 % a metà febbraio 2010. Nell'attuale periodo post-crisi, l'economia ceca non presenta vulnerabilità macroeconomiche importanti. La sfida maggiore consiste nel ricondurre l'elevato disavanzo strutturale delle amministrazioni pubbliche, stimato nel 2009 a circa il 6 % del PIL, ad un livello sostenibile. È inoltre importante garantire che il mercato del lavoro si adatti rapidamente alla recessione e che si proceda verso una convergenza duratura. In considerazione del disavanzo previsto per il 2 dicembre 2009 dello stesso anno il Consiglio ha constatato l'esistenza di un disavanzo eccessivo e ha formulato raccomandazioni perché venga riportato al disotto della soglia del 3 % del PIL entro il 2013.

- (3) Sebbene il calo del PIL reale osservato nell'ambito della crisi sia in gran parte ciclico, il livello della produzione potenziale è stato colpito a sua volta. A causa della riduzione degli investimenti e dell'aumento della disoccupazione strutturale, la crisi potrà inoltre avere conseguenze sulla crescita potenziale a medio termine. Inoltre, l'impatto della crisi economica accentua gli effetti negativi dell'invecchiamento della popolazione sulla produzione potenziale e sulla sostenibilità delle finanze pubbliche. Dato il contesto, sarà essenziale accelerare il ritmo delle riforme strutturali per sostenere la crescita potenziale. È particolarmente importante che la Repubblica ceca avvii riforme intese ad accrescere la produttività (migliorando la R&S e l'innovazione, l'ambiente imprenditoriale e la concorrenza) nonché l'offerta di lavoro e le competenze.

⁽¹⁾ GU L 209 del 2.8.1997, pag. 1. I documenti menzionati nel presente testo sono disponibili su Internet al seguente indirizzo: http://ec.europa.eu/economy_finance/sgp/index_en.htm

(4) Lo scenario macroeconomico che sottende il programma prevede che nel 2010, 2011 e 2012 il PIL reale crescerà rispettivamente dell'1,3 %, del 2,6 % e del 3,8 %. Sulla base

delle informazioni attualmente disponibili, lo scenario appare plausibile fino al 2011 ed è coerente con le ipotesi monetarie e di cambio.

Per il 2012 il programma prevede un'impennata del PIL reale, che dovrebbe crescere oltre il suo potenziale. Tale previsione sembra piuttosto ottimistica. A causa soprattutto di un aumento delle imposte indirette, nel 2010 l'inflazione dovrebbe crescere leggermente e rimanere moderata durante l'intero periodo del programma. Per il 2010 il programma prevede un ulteriore peggioramento del mercato del lavoro. Le previsioni in merito, così come quelle relative all'inflazione, appaiono nel complesso plausibili e coerenti con le proiezioni di crescita del PIL reale.

(5) Nel programma il disavanzo pubblico è stimato, nel 2009, al 6,6 % del PIL. Pur rispecchiando in larga misura l'impatto della crisi sulle finanze pubbliche, tale significativo deterioramento (nel 2008 il disavanzo era pari al 2,1 % del PIL) è altresì conseguenza delle significative misure di stimolo, pari al 2,2 % del PIL nel 2009, che il governo ha adottato in linea con il piano europeo di ripresa economica. Tra le misure più importanti figuravano tagli ai contributi sociali, aumenti negli investimenti in infrastrutture pubbliche e un sostegno finanziario alle imprese e all'occupazione. Sorprendentemente, nel 2009 la spesa pubblica è cresciuta meno di quanto previsto nel precedente aggiornamento del programma di convergenza. Nel 2009 il saldo strutturale (ovvero il saldo corretto per il ciclo al netto di misure una tantum e di altre misure temporanee, calcolato secondo la metodologia concordata in base ai dati contenuti nel programma) è peggiorato di circa 2 punti percentuali del PIL. Stando al programma, le autorità ceche prevedono di concentrare il risanamento nella parte iniziale del periodo di riferimento, ovvero nel 2010, il che, tenuto conto dell'elevato disavanzo strutturale della Repubblica ceca e del previsto miglioramento delle condizioni economiche, è in linea con la strategia d'uscita sostenuta dal Consiglio.

(6) Per il 2010 il programma stima che il disavanzo pubblico rappresenterà il 5,3 % del PIL. Ciò implicherebbe un miglioramento del saldo strutturale di 2 punti percentuali del PIL, più di quanto raccomandato dal Consiglio nel dicembre 2009, ovvero uno sforzo strutturale medio su base annua dell'1 % del PIL per il periodo 2010-2013. Nel 2010 il risanamento si baserà su un aumento del rapporto entrate/PIL pari all'1,5 % del PIL.

Le misure soggiacenti comprendono aumenti, pari a circa lo 0,8 % del PIL, delle aliquote IVA, delle accise e delle imposte sui beni immobili, così come il ritiro anticipato dei tagli temporanei ai contributi sociali e un aumento dei massimali applicabili ai contributi previdenziali e assistenziali. Sul fronte della spesa le misure includono tagli alle prestazioni sociali per malattia e congedo maternità (circa lo 0,1 % del PIL) e la mancata indicizzazione delle pensioni (circa 0,2 % del PIL).

(7) La strategia di bilancio a medio termine mira in particolare a proseguire il risanamento oltre il 2010 e a riportare il

disavanzo al disotto del 3 % del PIL entro il 2013, in linea con la raccomandazione formulata dal Consiglio in dicembre. Stando al programma, il disavanzo passerà dal 5,3 % del PIL nel 2010 al 4,8 % nel 2011, per poi scendere al 4,2 % del PIL nel 2012. Nonostante l'attesa ripresa economica, il miglioramento del saldo di bilancio dovrebbe essere decisamente più lento rispetto al 2010 e nel periodo 2011-2012 non dovrebbe superare lo 0,6 % del PIL. La maggior parte dell'aggiustamento avverrà sul versante della spesa. Il programma indica che i tagli alla spesa riguarderanno per metà le spese operative e per metà quelle obbligatorie, ma non fornisce sufficienti dettagli sul modo in cui verranno realizzati. Sul versante delle entrate sono previste misure ridotte ma meglio definite che comprendono un aumento dei contributi sociali e dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. Per il 2013 il programma fissa l'obiettivo di un disavanzo pubblico al 3 % del PIL senza però specificare in che modo verrà raggiunto (non vengono indicate neppure le previsioni di crescita soggiacenti). Di conseguenza non è possibile determinare l'impegno medio di bilancio su base annua per il periodo 2010-2013. Come comunicato dalle autorità, l'OMT della Repubblica ceca consiste in un saldo di bilancio di - 1,0 % del PIL in termini strutturali. Date le ultime proiezioni e il livello del debito, l'OMT rispecchia gli obiettivi del patto di stabilità e crescita, sebbene il programma non preveda che venga raggiunto entro il periodo di riferimento.

(8) Nel 2010 i risultati di bilancio potrebbero essere alquanto inferiori rispetto alle proiezioni del programma. Il gettito dell'IVA e delle accise potrebbe essere leggermente inferiore alle previsioni a causa di un possibile indebolimento del consumo privato.

Le pressioni sulla spesa esercitate prima delle elezioni politiche potrebbero invece indurre ad un aumento della stessa. Maggiori incertezze pesano sugli obiettivi di bilancio negli ultimi anni del programma. Nell'attuale aggiornamento gli obiettivi di spesa fissati per il 2011 e il 2012 non sono sostenuti da misure concrete, per cui la loro realizzazione risulta incerta, mentre le proiezioni sulle entrate si basano su ipotesi di crescita del PIL reale favorevoli. Per finire, il programma non fornisce informazioni su come ridurre il disavanzo dal 4,2 % del PIL nel 2012 a meno del 3 % del PIL nel 2013.

(9) Nel 2009 il debito pubblico lordo è stimato al 35 % del PIL, in aumento rispetto al 30 % dell'anno precedente. In base alle proiezioni il rapporto debito/PIL dovrebbe crescere di altri 7 punti percentuali nel periodo del programma, fino a raggiungere il 42 % del PIL nel 2012, a causa soprattutto del persistere di livelli di disavanzo pubblico relativamente elevati. Alla luce dei rischi che gravano sul risanamento del bilancio, a cui va aggiunta la possibilità che nel 2012 la crescita del PIL reale sia inferiore a quanto previsto nel programma, è possibile che l'evoluzione del rapporto debito/PIL risulti meno favorevole di quanto previsto nel programma, specie dopo il 2010. Per l'intera durata del periodo di riferimento, il rapporto debito pubblico/PIL rimarrà comunque ben al disotto della soglia del 60 % del PIL.

(10) Le proiezioni del debito a medio termine, secondo cui i tassi di crescita del PIL ritorneranno solo gradatamente ai valori delle proiezioni prima della crisi e il rapporto entrate fiscali/PIL ritornerà ai livelli precedenti la crisi, includendo il previsto aumento della spesa legata all'invecchiamento della popolazione, mostrano che la strategia di bilancio prevista nel programma, considerata al suo valore nominale e senza altri cambiamenti di politiche, non sarebbe sufficiente a garantire una stabilizzazione del rapporto debito/PIL entro il 2020.

(11) L'impatto a lungo termine dell'invecchiamento della popolazione sul bilancio è chiaramente superiore alla media UE, soprattutto a causa di un aumento relativamente consistente, nei prossimi decenni, della spesa pensionistica in percentuale del PIL. La posizione di bilancio del 2009, quale stimata nel programma, accentua l'incidenza sul bilancio dell'invecchiamento della popolazione sul divario di sostenibilità.

Il conseguimento di avanzi primari nel medio periodo e la riforma del sistema pensionistico e sanitario volta a contenere il futuro aumento della spesa in entrambi i settori contribuirebbero a ridurre i rischi — ritenuti elevati nella relazione 2009 della Commissione sulla sostenibilità — che pesano sulla sostenibilità delle finanze pubbliche. Nel gennaio 2010 è stato istituito un gruppo consultivo di esperti del ministro delle finanze e del ministro del lavoro e degli affari sociali, incaricato di mettere a punto proposte alternative di riforma del sistema pensionistico. Esse saranno messe a punto definitivamente entro la fine di maggio 2010 e saranno trasmesse al nuovo governo.

(12) Riguardo alle procedure di bilancio, quest'ultimo è preparato in maniera relativamente decentralizzata, pur essendo nel contempo soggetto a regole rigorose. Nel 2004 la Repubblica ceca ha introdotto un quadro di bilancio a medio termine che fissa massimali per la spesa nominale del bilancio dello Stato nell'arco di tre anni. L'esperienza ha tuttavia dimostrato che in passato i massimali sono spesso stati rivisti al rialzo, oltre le revisioni consentite dalle regole di bilancio. Le principali debolezze dell'attuale sistema riguardano la sua scarsa esecutorietà, un controllo ex-post limitato, la complessità del suo funzionamento e un insufficiente controllo pubblico del processo. Il 2 dicembre 2009, il Consiglio ha invitato la Repubblica ceca ad applicare più rigorosamente la disciplina di bilancio a medio termine e a migliorare il controllo dell'esecuzione del bilancio durante tutto l'anno per evitare eccedenze di spesa rispetto al bilancio e ai piani pluriennali. Il programma non comporta proposte sufficienti in tal senso. Si osservano tuttavia progressi in direzione di un miglioramento della governance di bilancio. I significativi cambiamenti attualmente in corso nel sistema di riscossione e di gestione delle imposte e il rapido passaggio ad un sistema di tesoreria incaricato della gestione del bilancio contribuiranno ad una gestione più efficiente delle finanze pubbliche.

(13) La Repubblica ceca dispone di un certo margine di manovra per migliorare la qualità della spesa pubblica. La spesa in R&S, in particolare, è inferiore alla media UE e l'efficienza della spesa pubblica nel settore sanitario, dell'istruzione o degli appalti pubblici, per esempio, potrebbe essere migliorata.

Al contrario, il livello degli investimenti pubblici è alto rispetto alla media UE e ai paesi della regione, avendo rappresentato negli ultimi quattro anni poco meno del 5 % del PIL. Sul versante delle entrate, dal 2007 le autorità ceche hanno messo in atto una serie di riforme che puntano ad un passaggio graduale da un sistema di tassazione diretta ad un sistema di tassazione indiretta. Per accrescere gli incentivi all'occupazione e ridurre le trappole della disoccupazione (inactivity traps) occorrerebbero tuttavia ulteriori riforme del sistema delle imposte e delle indennità. Inoltre, il sistema di tassazione diretta e di riscossione delle imposte risulta complesso e trarrebbe vantaggio da un'ulteriore semplificazione.

(14) Nel complesso, per il 2010 la strategia di bilancio presentata nel programma è conforme alle raccomandazioni del Consiglio formulate ai sensi dell'articolo 126, paragrafo 7, del TFUE. L'obiettivo di disavanzo appare adeguato ed è sostenuto da specifiche misure di risanamento. Dal 2011 in poi, tuttavia, la strategia di bilancio potrebbe non essere del tutto conforme alle raccomandazioni del Consiglio a norma dell'articolo 126, paragrafo 7, a causa dei rischi esistenti. In particolare, prevedendo un aggiustamento medio di bilancio dello 0,3 % del PIL su base annua, i piani di risanamento per il 2011 e il 2012 non sono abbastanza ambiziosi e sono soggetti a rischi. Gli obiettivi di spesa non sono sostenuti da misure specifiche, le proiezioni relative alle entrate per il 2012 si basano su ipotesi macroeconomiche favorevoli, non viene specificato come il disavanzo verrà ridotto dal 4,2 % del PIL nel 2012 a meno del 3 % del PIL nel 2013 e non sono fornite informazioni sulla strategia di bilancio per il 2013. Lo sforzo annuale di bilancio per il periodo del programma (2010-2012) ammonta in media allo 0,8 %, ovvero leggermente al di sotto dell'1 % raccomandato dal Consiglio. Il rispetto della raccomandazione richiederà l'attuazione di ulteriori misure di risanamento per il periodo 2011-2013 al fine di garantire l'impegno medio di bilancio raccomandato dell'1 %.

(15) Per quanto riguarda i requisiti relativi ai dati specificati nel codice di condotta per i programmi di stabilità e di convergenza, il programma presenta delle lacune circa i dati obbligatori⁽¹⁾. Nelle sue raccomandazioni di porre fine alla situazione di disavanzo eccessivo formulate il 2 dicembre 2009 ai sensi dell'articolo 126, paragrafo 7, del TFUE, il Consiglio ha inoltre invitato la Repubblica ceca a riferire sui progressi realizzati nell'attuazione delle raccomandazioni loro rivolte in un capitolo separato degli aggiornamenti dei programmi di convergenza. La Repubblica ceca si è conformata in parte a detta raccomandazione.

⁽¹⁾ In particolare, non sono forniti i dati relativi alla spesa delle amministrazioni pubbliche per funzione, agli attivi finanziari liquidi e al debito finanziario netto.

Si può sostanzialmente concludere che la strategia di bilancio della Repubblica ceca per il 2010 è adeguata ed in linea con la raccomandazione del Consiglio formulata in conformità all'articolo 126, paragrafo 7, del TFUE. Con riguardo agli anni successivi, la strategia di bilancio manca di ambizione e gli obiettivi di bilancio sono soggetti a rischi sia sul lato della spesa, sia su quello delle entrate. In particolare, dal 2011 in poi gli obiettivi di spesa non sono sostenuti da misure specifiche e le ipotesi macroeconomiche favorevoli mettono in dubbio le proiezioni sulle entrate per il 2012. Inoltre, se il termine del 2013 per riportare il disavanzo pubblico al disotto del 3 % del PIL è conforme alla raccomandazione del Consiglio, non è possibile valutare appieno la strategia di bilancio, in quanto il programma non fornisce dettagli sulle misure di risanamento necessarie al conseguimento del significativo aggiustamento previsto per quell'anno. Sarebbe pertanto utile avere maggiori informazioni sulla strategia globale alla base della correzione del disavanzo eccessivo, in particolare riguardo al 2013. Il quadro di bilancio presenta notevoli debolezze in vari ambiti, in particolare rispetto alle procedure di bilancio e all'esecuzione del quadro di bilancio a medio termine. Inoltre, l'impatto a lungo termine dell'invecchiamento della popolazione sul bilancio è decisamente superiore alla media UE e continua a costituire una preoccupazione per la sostenibilità a lungo termine delle finanze pubbliche, mettendo in evidenza la necessità di riforme del regime pensionistico e del sistema sanitario.

Sulla base della valutazione che precede e alla luce della raccomandazione formulata il 2 dicembre 2009 ai sensi dell'articolo 126 del TFUE, nonché in considerazione della ne-

cessità di garantire una convergenza sostenibile, la Repubblica ceca è invitata a:

- i) eseguire con rigore il bilancio 2010 e ad evitare sforamenti di spesa; conformemente alla raccomandazione del Consiglio a norma dell'articolo 126, paragrafo 7, nel quadro dei bilanci per il 2011 e il 2012, mirare ad un aggiustamento di bilancio superiore a quanto previsto nel programma e a meglio specificare le misure necessarie a correggere il disavanzo eccessivo al più tardi entro il 2013;
- ii) adottare provvedimenti per migliorare le procedure di bilancio, nonché realizzare e monitorare con maggior rigore gli obiettivi a medio termine; in particolare, evitare revisioni verso l'alto dei massimali di spesa oltre le revisioni consentite dalle regole di bilancio;
- iii) attuare le riforme necessarie a migliorare la sostenibilità a lungo termine delle finanze pubbliche.

La Repubblica ceca è inoltre invitata a presentare in un capitolo separato del prossimo aggiornamento del programma di convergenza informazioni più complete sui progressi realizzati in vista di porre fine alla situazione di disavanzo eccessivo come raccomandato dal Consiglio il 2 dicembre 2009 in virtù dell'articolo 126, paragrafo 7, del TFUE.

Confronto tra le principali proiezioni macroeconomiche e di bilancio

		2008	2009	2010	2011	2012
PIL reale (variazione in %)	PC feb. 2010	2,5	- 4,0	1,3	2,6	3,8
	COM nov. 2009	2,5	- 4,8	0,8	2,3	n.d.
	PC ott. 2008	4,4	3,7	4,4	5,2	n.d.
Inflazione IAPC (%)	PC feb. 2010	6,3	0,6	1,8	1,5	1,8
	COM nov. 2009	6,3	0,6	1,5	1,8	n.d.
	PC ott. 2008	6,4	2,9	3,0	2,5	n.d.
Divario tra prodotto effettivo e potenziale ⁽¹⁾ (in % del PIL potenziale)	PC feb. 2010	4,8	- 2,0	- 2,9	- 2,6	- 1,1
	COM nov. 2009 ⁽²⁾	5,6	- 1,8	- 2,9	- 2,5	n.d.
	PC ott. 2008	1,9	0,4	- 0,4	- 0,2	n.d.
Accreditamento/indebitamento netto nei confronti del resto del mondo (in % del PIL)	PC feb. 2010	- 2,4	- 0,2	1,0	0,2	0,6
	COM nov. 2009	- 2,2	- 1,5	- 0,7	- 0,4	n.d.
	PC ott. 2008	- 1,0	- 0,5	0,4	1,2	n.d.
Entrate delle amministrazioni pubbliche (in % del PIL)	PC feb. 2010	40,9	39,0	40,5	40,8	40,5
	COM nov. 2009	40,9	40,3	41,0	40,9	n.d.
	PC ott. 2008	41,0	40,6	39,6	39,0	n.d.

		2008	2009	2010	2011	2012
Spese delle amministrazioni pubbliche (in % del PIL)	PC feb. 2010	43,0	45,5	45,8	45,6	44,7
	COM nov. 2009	43,0	46,9	46,5	46,6	n.d.
	PC ott. 2008	42,2	42,2	41,1	40,2	n.d.
Saldo di bilancio delle amministrazioni pubbliche (in % del PIL)	PC feb. 2010	- 2,1	- 6,6	- 5,3	- 4,8	- 4,2
	COM nov. 2009	- 2,1	- 6,6	- 5,5	- 5,7	n.d.
	PC ott. 2008	- 1,2	- 1,6	- 1,5	- 1,2	n.d.
Saldo primario (in % del PIL)	PC feb. 2010	- 1,0	- 5,3	- 3,5	- 2,8	- 2,0
	COM nov. 2009	- 1,0	- 5,2	- 3,9	- 4,1	n.d.
	PC ott. 2008	0,0	- 0,4	- 0,4	- 0,1	n.d.
Saldo corretto per il ciclo ⁽¹⁾ (in % del PIL)	PC feb. 2010	- 3,8	- 5,9	- 4,2	- 3,8	- 3,8
	COM nov. 2009	- 4,1	- 6,0	- 4,5	- 4,8	n.d.
	PC ott. 2008	- 2,0	- 1,7	- 1,4	- 1,1	n.d.
Saldo strutturale ⁽³⁾ (in % del PIL)	PC feb. 2010	- 3,7	- 6,1	- 4,1	- 3,7	- 3,5
	COM nov. 2009	- 4,1	- 6,3	- 4,7	- 4,9	n.d.
	PC ott. 2008	- 1,9	- 1,7	- 1,3	- 1,1	n.d.
Debito pubblico lordo (in % del PIL)	PC feb. 2010	30,0	35,2	38,6	40,8	42,0
	COM nov. 2009	30,0	36,5	40,6	44,0	n.d.
	PC ott. 2008	28,8	27,9	26,8	25,5	n.d.

Note:

(1) Divari tra prodotto effettivo e potenziale e saldi corretti per il ciclo dei programmi ricalcolati dai servizi della Commissione sulla base delle informazioni contenute nei programmi.

(2) Sulla base di una crescita potenziale stimata rispettivamente del 2,4 %, del 2,0 %, del 2,0 % e del 2,2 % nel periodo 2009-2012.

(3) Saldo corretto per il ciclo al netto delle misure a tantum e di altre misure temporanee. In base al programma più recente, le misure a tantum ed altre misure temporanee costituiscono lo 0,2 % del PIL nel 2009 (a riduzione del disavanzo) e - 0,1 % del PIL nel 2010 e 2011 (ad incremento del disavanzo), lo 0,3 % del PIL nel 2009, lo 0,2 % del PIL nel 2010 e lo 0,1 % del PIL nel 2011 (tutte a riduzione del disavanzo) in base alle previsioni dell'autunno 2009 dei servizi della Commissione.

Fonte:

programma di convergenza (PC); previsioni dell'autunno 2009 dei servizi della Commissione (COM); calcoli dei servizi della Commissione.

PARERE DEL CONSIGLIO
sul programma di convergenza aggiornato della Danimarca, 2009-2015

(2010/C 138/02)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1466/97 del Consiglio, del 7 luglio 1997, per il rafforzamento della sorveglianza delle posizioni di bilancio nonché della sorveglianza e del coordinamento delle politiche economiche ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 3,

vista la raccomandazione della Commissione,

previa consultazione del comitato economico e finanziario,

HA ESPRESSO IL SEGUENTE PARERE:

- (1) Il 26 aprile 2010 il Consiglio ha esaminato il programma di convergenza aggiornato della Danimarca, relativo al periodo 2009-2015.
- (2) Nel 2009 la crisi economica ha colpito pesantemente l'economia danese, gettando il paese nella recessione più profonda dalla fine della seconda guerra mondiale. Al momento dell'inizio della crisi la Danimarca si trovava in una posizione relativamente forte, dopo un periodo di crescita sostenuta ed elevata, con saldi nettamente positivi nella bilancia delle partite correnti e nelle finanze pubbliche, e un debito pubblico basso. La recessione è iniziata nel 2008 con lo scoppio della bolla immobiliare ed è stata aggravata dal calo delle esportazioni, che riflette il crollo degli scambi internazionali e la diminuzione degli investimenti dovuta al calo della domanda finale e alle condizioni di finanziamento più rigide. Benché il reddito disponibile continui ad aumentare, i consumi privati risultano fortemente indeboliti: le prospettive economiche poco incoraggianti, il calo dei prezzi immobiliari e l'aumento della disoccupazione hanno infatti inciso sulla fiducia dei consumatori. Per far fronte al crollo della produzione, le autorità danesi hanno adottato diverse misure di stimolo fiscale di ampia portata, in linea con il piano europeo di ripresa economica, tra cui tagli sulle imposte, progetti di investimento e misure intese ad aumentare la spesa per i consumi pubblici. Oltre al sostegno fiscale all'attività economica, sono stati adottati due piani di salvataggio bancario, che prevedevano garanzie e apporti di capitali. Secondo le previsioni, a partire dal 2009 tali misure convertiranno il buon avanzo di bilancio del 2008 in un disavanzo, destinato a superare il valore di riferimento del 3 % del PIL previsto dal patto di stabilità e crescita tra il 2010 e il 2012. Il debito pubblico, pur aumentando in parallelo, dovrebbe rimanere inferiore al valore di riferimento (60 % del PIL). Il tasso di cambio è rimasto stabile durante tutto

il 2009, e il differenziale del tasso di interesse nei confronti della BCE si è notevolmente ridotto. Per garantire la sostenibilità delle finanze pubbliche, una delle principali difficoltà consisterà nel portare avanti la riforma, allo scopo di rafforzare l'offerta di manodopera. Le autorità danesi dovranno inoltre garantire che le misure di stimolo vengano progressivamente ridotte quando i tempi lo consentiranno, una volta che la ripresa sarà in grado di autoalimentarsi.

- (3) Benché il calo del PIL reale osservato nel contesto della crisi sia in buona parte ciclico, il livello del prodotto potenziale ne ha anch'esso risentito negativamente. Inoltre, la crisi potrebbe incidere anche sulla crescita potenziale nel medio termine, a causa degli investimenti più modesti, delle restrizioni sulla disponibilità del credito e della crescita della disoccupazione strutturale. L'impatto della crisi economica accentua gli effetti negativi dell'invecchiamento demografico sul prodotto potenziale e sulla sostenibilità delle finanze pubbliche. In questo contesto, per sostenere la crescita potenziale sarà essenziale accelerare il ritmo delle riforme strutturali. In particolare, per la Danimarca è importante intraprendere riforme in materia di mercato del lavoro e di prepensionamento, allo scopo di rafforzare l'offerta di manodopera.
- (4) Lo scenario macroeconomico alla base del programma prevede che la crescita del PIL reale, dopo un calo del 4,3 % nel 2009, tornerà all'1,3 % nel 2010, salendo poi a un tasso medio del 2,2 % per il restante periodo di riferimento del programma. Sulla base delle informazioni attualmente disponibili ⁽²⁾, lo scenario sembra basarsi su ipotesi di crescita plausibili fino al 2011 e su ipotesi favorevoli per gli anni successivi. Tra il programma e le previsioni dei servizi della Commissione dell'autunno 2009 sussistono differenze in termini di composizione della crescita. Il programma presuppone che la ripresa sarà trainata dalla domanda interna — in primo luogo dai consumi privati — a partire dal 2010 e dagli investimenti fissi lordi a partire dal 2011, anno in cui la crescita dei consumi pubblici si stabilizzerà e il contributo esterno diventerà lievemente negativo. Le previsioni dei servizi della Commissione dell'autunno 2009 presuppongono che la ripresa sarà trainata sia dai consumi privati che dalle esportazioni nette. Le proiezioni del programma per l'inflazione e l'occupazione sembrano realistiche. Lo scenario macroeconomico viene ritenuto compatibile con la politica del tasso di cambio fisso adottata dalla Danimarca.

⁽¹⁾ GU L 209 del 2.8.1997, pag. 1. I documenti menzionati nel presente testo sono disponibili su internet al seguente indirizzo: http://ec.europa.eu/economy_finance/sfp/index_it.htm

⁽²⁾ La valutazione tiene conto in particolare delle previsioni dei servizi della Commissione dell'autunno 2009, ma anche di altre informazioni di cui i servizi sono entrati in possesso successivamente.

- (5) Per il 2009, il programma stima il disavanzo pubblico al 2,9 % del PIL. La forte variazione rispetto all'avanzo del 3,4 % del PIL nel 2008 riflette in larga misura l'impatto della crisi sulle finanze pubbliche, ma è anche una conseguenza di misure di stimolo pari al 2,2 % del PIL, adottate dal governo in linea con il piano europeo di ripresa economica. Il deterioramento è stato in primo luogo provocato dall'aumento della spesa legato al funzionamento degli stabilizzatori automatici, sebbene le misure di stimolo adottate dal governo includessero anche tagli significativi sulle imposte. Secondo il programma, la politica di bilancio resterà di sostegno all'economia nel 2010, per poi diventare restrittiva per gli anni successivi. Visto che per la Danimarca la situazione di partenza era relativamente favorevole, il proseguimento dell'espansione del bilancio per il 2010 risulta adeguato e in linea con il piano europeo di ripresa economica. Per ritornare ad una situazione sostenibile delle finanze pubbliche, il programma ipotizza che il risanamento finanziario inizierà dal 2011, e precisa che le misure necessarie a tal fine — oltre a quanto conseguito dall'introduzione graduale di elementi di finanziamento nell'ambito della riforma fiscale del 2010 e dal ritorno ad una situazione normale per quanto riguarda gli investimenti pubblici — saranno precisate più avanti.
- (6) Il programma prevede che nel 2010 il disavanzo pubblico crescerà fino al 5,3 % del PIL, a causa sia della diminuzione del rapporto entrate/PIL che dell'aumento del rapporto spesa/PIL. La diminuzione del rapporto entrate/PIL riflette l'entrata in vigore della riforma fiscale del 2010, mentre l'aumento del rapporto spesa/PIL riflette il funzionamento degli stabilizzatori automatici e le nuove misure di stimolo adottate dal governo. Si prevede che le misure di stimolo e i tagli sulle imposte saranno pari all'1,3 % del PIL, mentre le voci volatili riportate nel programma, tra cui le entrate provenienti dall'estrazione di petrolio nel Mare del Nord e i sussidi alla Groenlandia e alle isole Fær Øer saranno pari a -1,7 % del PIL nel 2010⁽¹⁾. Il saldo strutturale, cioè il saldo corretto per il ciclo ricalcolato dai servizi della Commissione secondo la metodologia concordata, dovrebbe peggiorare del 2,5 %, a conferma di un orientamento di bilancio fortemente espansivo. La differenza rispetto alla portata delle misure di stimolo e dei tagli sulle imposte si spiega soprattutto con la diminuzione delle entrate.
- (7) La strategia di bilancio a medio termine esposta nel programma si propone i seguenti obiettivi: un bilancio strutturalmente in pareggio entro la fine del 2015, un indicatore della sostenibilità a lungo termine⁽²⁾ pari almeno a
- zero e un miglioramento del saldo strutturale pari in totale all'1½ % del PIL dal 2010 al 2013. Il programma prevede che i disavanzi nominali e primari si ridurranno progressivamente a partire dal 2011, mentre il saldo primario tornerà ad essere positivo dal 2013 e il saldo nominale raggiungerà lo zero nel 2015. Il corrispondente percorso del saldo strutturale ricalcolato secondo la metodologia concordata in base alle informazioni contenute nel programma indica che nel 2015 l'orientamento della politica di bilancio è alquanto espansivo: -0,4 % del PIL, cioè lievemente al di sotto dell'obiettivo stabilito nel programma. Oltre all'ipotesi di una crescita reale della spesa per i consumi pubblici pari a zero dal 2011 al 2013, una normalizzazione degli investimenti pubblici e un'attuazione degli elementi di finanziamento nella riforma fiscale, il risanamento previsto si basa su misure ancora non specificate. Il programma, tuttavia, stabilisce che il risanamento deve basarsi sulla limitazione della spesa, escludendo nel contempo l'aumento dell'imposizione. L'aggiornamento del programma stabilisce che per la posizione di bilancio l'OMT è un bilancio strutturalmente in pareggio. In considerazione delle proiezioni più recenti e degli attuali livelli del debito, l'OMT riflette in modo più che adeguato gli obiettivi del patto.
- (8) Mentre le previsioni di bilancio contenute nel programma sembrano plausibili per il 2010, per il 2011 e oltre i risultati potrebbero rivelarsi peggiori del previsto. Nell'aggiornamento le proiezioni relative alle entrate restano realistiche ma soggette a rischi di ridimensionamento, e non vi è alcuna misura a sostegno del previsto risanamento sul fronte della spesa. Inoltre, lo scenario macroeconomico alla base delle proiezioni di bilancio si fonda sull'ipotesi di una forte crescita dei consumi privati e di un contenimento dei consumi pubblici. Visto che in passato gli obiettivi di contenimento della spesa sono stati raggiunti raramente, l'ipotesi di una crescita reale della spesa per i consumi pubblici pari a zero tra il 2011 e il 2013 sembra ottimistica. Il settore finanziario sembra stabile, ma le misure di salvataggio finanziario adottate durante le crisi hanno aumentato i rischi per il governo nei confronti di questo settore.
- (9) Il debito pubblico lordo è stimato al 38,5 % del PIL nel 2009 e dovrebbe crescere fino al 48,3 % nel 2012, per poi scendere al 45,0 % nel 2015. Ciò è stato in gran parte provocato dalla rapida crescita del disavanzo e dal declino del PIL nel 2009. In considerazione dei rischi che gravano sugli obiettivi di bilancio, il rapporto debito/PIL potrebbe aumentare più di quanto previsto nel programma. La situazione finanziaria netta delle amministrazioni pubbliche risulta tuttavia positiva all'inizio del periodo di riferimento del programma; essa diventerà però lievemente negativa nel corso di tale periodo. Secondo le previsioni, il rapporto debito pubblico/PIL resterà al di sotto del valore di riferimento (60 % del PIL) stabilito dal patto di stabilità e crescita.
- (1) Per queste fonti volatili di entrate e di spesa, l'aggiornamento del programma considera gli scostamenti dal livello strutturale come «misure temporanee o una tantum». A parte un trasferimento di capitali pari allo 0,3 % del PIL nel 2010, derivante dalla riforma delle imposte sul rendimento dei fondi pensione, queste misure non si configurano come una tantum secondo la definizione dei servizi della Commissione. Applicando la definizione dei servizi della Commissione, il saldo strutturale sarebbe pari al -2,5 % del PIL nel 2010, ed equivalente al saldo di bilancio corretto per il ciclo nei rimanenti anni del periodo di riferimento del programma.
- (2) L'indicatore danese della sostenibilità a lungo termine è paragonabile all'indicatore S2 utilizzato dai servizi della Commissione.

- (10) Dalle proiezioni a medio termine sul debito, basate sull'ipotesi che i tassi di crescita del PIL torneranno solo progressivamente ai valori previsti prima della crisi e che la pressione fiscale tornerà ai livelli precedenti la crisi, e che include il previsto aumento della spesa legata all'invecchiamento della popolazione, risulta che la strategia di bilancio quale prevista dal programma, e senza ulteriori cambiamenti di politica, sarebbe più che sufficiente a stabilizzare il rapporto debito/PIL entro il 2020.
- (11) Nel lungo termine, l'impatto dell'invecchiamento demografico sul bilancio è nettamente inferiore alla media UE. Secondo le stime del programma, la posizione di bilancio nel 2009 contribuisce alla riduzione del debito lordo. Garantire avanzzi primari elevati nel medio termine contribuirebbe a contenere i rischi che pesano sulla sostenibilità delle finanze pubbliche, giudicati bassi nella relazione 2009 della Commissione sulla sostenibilità ⁽¹⁾.
- (12) Come testimoniato dai bilanci precedenti, la Danimarca ha beneficiato di un quadro di bilancio relativamente solido, soprattutto grazie alla sua vasta copertura nonché alla trasparenza e alla visibilità delle norme di bilancio. La spesa per i consumi pubblici tende, invece, ad essere superiore agli obiettivi. Iniziative recenti, che prevedono l'applicazione di sanzioni economiche, potrebbero rappresentare un ulteriore incentivo per le amministrazioni comunali a rispettare gli obiettivi concordati. Dal 2002 la politica fiscale della Danimarca si incentra sul blocco dell'imposizione fiscale, in virtù del quale le imposte — dirette o indirette — non possono essere aumentate. Il blocco dell'imposizione fiscale in quanto tale può essere visto come uno strumento per controllare la spesa pubblica. Il blocco dell'imposizione fiscale non ha ostacolato un'importante riforma fiscale nel 2009, ma l'osservanza rigorosa di tale blocco dell'imposizione fiscale può rendere difficili ulteriori correzioni e perpetua alcune inefficienze della struttura fiscale, in particolare per quanto riguarda l'imposizione immobiliare.
- (13) Dato che per l'economia danese una delle più importanti sfide di lungo termine è quella di rafforzare l'offerta di manodopera, il governo ha lanciato misure intese a migliorare gli incentivi all'occupazione e a scoraggiare l'assenteismo. Nel 2009, a seguito della crisi economica mondiale e nei limiti del blocco dell'imposizione fiscale, è stata varata una riforma fiscale da attuare nel 2010, che riduce sensibilmente l'onere fiscale sul lavoro. I vari elementi di questa riforma saranno progressivamente attuati tra il 2010 e il 2019. Nel 2010 le perdite di gettito nette sono stimate a circa lo 0,6 % del PIL, ma gli elementi di finanziamento garantiscono il finanziamento integrale della riforma nel corso degli anni in termini di impatto sul piano delle entrate dirette (con un impatto neutro nel 2013 e positivo entro il 2015). Inoltre, i maggiori incentivi con riguardo all'offerta di manodopera rafforzeranno secondo le autorità danesi le finanze pubbliche nel lungo termine (di circa lo 0,3 % del PIL).
- (14) Globalmente, la strategia intesa a mantenere politiche di bilancio improntate al sostegno anche nel 2010 può essere considerata in linea con il piano europeo di ripresa economica. A seguito degli effetti negativi della crisi economica, secondo le previsioni il disavanzo pubblico supererà il valore di riferimento (3 % del PIL) nel 2010, 2011 e 2012. Tuttavia, visti i rischi che pesano sulle previsioni di bilancio per gli ultimi anni di riferimento del programma, l'obiettivo del ritorno a un bilancio in pareggio potrebbe non essere raggiunto, e neanche quello di una correzione del saldo strutturale pari all'1,5 % entro il 2013. L'orientamento di bilancio previsto, valutato alla luce della variazione del saldo strutturale, indica che il risanamento delle finanze pubbliche inizierà dal 2011, benché a un ritmo modesto, prossimo al valore di riferimento (0,5 % del PIL) ⁽²⁾. Secondo il programma il risanamento attraverso nuove misure si incentrerà sul fronte della spesa, tuttavia non è prevista alcuna misura di risanamento specifica al riguardo, a parte l'ipotesi che una crescita reale dei consumi pubblici pari a zero costituirà la base della pianificazione del bilancio nel periodo 2011-2013. Sarebbe quindi opportuno rafforzare la strategia di bilancio in modo da allinearla ai requisiti del patto. Inoltre, mentre il programma mira a conseguire un saldo strutturale in pareggio entro il 2015, secondo i servizi della Commissione nel 2015 il saldo strutturale, ricalcolato secondo la metodologia concordata, dovrebbe essere lievemente negativo (-0,4 %), ed è soggetto ai rischi summenzionati.
- (15) Per quanto riguarda i requisiti relativi ai dati specificati nel codice di condotta per i programmi di stabilità e di convergenza, il programma fornisce tutti i dati obbligatori e gran parte di quelli facoltativi ⁽³⁾.
- Nel complesso, la conclusione è che in Danimarca la grave crisi economica ha inciso pesantemente sulle finanze pubbliche. Le proiezioni del programma, basate sulle politiche attuali, indicano che il disavanzo pubblico supererà il valore di riferimento (3 % del PIL) dal 2010 al 2012. Secondo il programma, il percorso di consolidamento previsto dovrebbe consentire di raggiungere l'OMT di un bilancio strutturalmente in pareggio per la fine del periodo di riferimento (2015). Secondo i servizi della Commissione, invece, il saldo strutturale, ricalcolato secondo la metodologia concordata, dovrebbe essere lievemente negativo. Tenendo conto anche dei rischi che pesano su queste proiezioni, sarebbe auspicabile che il governo specificasse le misure di risanamento da intraprendere.

⁽¹⁾ Nelle sue conclusioni del 10 novembre 2009 sulla sostenibilità delle finanze pubbliche, il Consiglio «esorta [...] gli Stati membri a concentrarsi su strategie orientate verso la sostenibilità nell'elaborazione dei prossimi programmi di stabilità e di convergenza» e inoltre «invita la Commissione, assieme al Comitato di politica economica ed al Comitato economico e finanziario, a sviluppare ulteriormente metodologie di valutazione della sostenibilità a lungo termine delle finanze pubbliche in tempo utile per la prossima relazione sulla sostenibilità» prevista per il 2012.

⁽²⁾ La variazione del saldo strutturale ricalcolata in base alla metodologia concordata, con misure una tantum secondo la definizione dei servizi della Commissione, indica un previsto miglioramento strutturale prossimo allo 0,5 % del PIL nel 2011, per un totale di circa 1,5 % del PIL nel periodo 2011-2013.

⁽³⁾ Il particolare, mancano i dati relativi alle categorie dettagliate dell'aggiustamento stock/flussi, cosa che ha oggettivamente reso più difficile la valutazione.

Sulla base della valutazione che precede, la Danimarca è invitata a:

- i) intensificare gli sforzi intesi a garantire che il previsto superamento del valore di riferimento (3 % del PIL) resti contenuto, nonché a correggere rapidamente detto previsto superamento, e a
- ii) precisare le misure di sostegno al risanamento finanziario necessarie affinché l'OMT venga raggiunto entro il 2010, come previsto.

Confronto tra le principali proiezioni macroeconomiche e di bilancio

		2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
PIL reale (variazione in %)	PC feb. 2010	- 0,9	- 4,3	1,3	1,6	2,0	2,3	2,6	2,6
	COM nov. 2009	- 1,2	- 4,5	1,5	1,8	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.
	PC ott. 2008	0,2	- 0,2	0,7	1,9	1,7	1,6	1,6	1,6
Inflazione IAPC (%)	PC feb. 2010	3,6	0,8	2,1	1,5	2,3	2,1	1,9	1,9
	COM nov. 2009	3,6	1,1	1,5	1,8	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.
	PC ott. 2008	3,6	1,3	2,1	1,4	1,8	1,9	1,9	1,8
Divario tra prodotto effettivo e poten- ziale ⁽¹⁾ (in % del PIL poten- ziale)	PC feb. 2010	0,3	- 4,5	- 3,9	- 3,1	- 2,0	- 0,9	0,1	0,7
	COM nov. 2009 ⁽²⁾	- 0,1	- 5,1	- 4,1	- 3,2	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.
	PC ott. 2008	0,0	- 1,4	- 1,8	- 1,2	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.
Accreditamento/inde- bitamento netto nei confronti del resto del mondo (in % del PIL) PC dic.	PC feb. 2010	2,2	2,9	2,4	2,4	2,6	2,9	3,2	3,5
	COM nov. 2009	2,2	2,0	0,5	1,0	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.
	PC ott. 2008	1,7	1,8	2,3	2,6	2,6	2,4	2,1	1,8
Entrate delle ammini- strazioni pubbliche (in % del PIL)	PC feb. 2010	54,3	53,3	52,4	52,4	51,8	51,8	51,9	52,0
	COM nov. 2009	55,3	53,9	52,8	53,0	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.
	PC ott. 2008	53,2	51,2	51,5	52,1	51,8	51,7	51,6	51,5
Spesa delle ammini- strazioni pubbliche (in % del PIL)	PC feb. 2010	50,9	56,3	57,7	56,5	54,9	53,6	52,8	52,0
	COM nov. 2009	51,9	55,9	57,6	56,4	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.
	PC ott. 2008	50,2	51,2	52,8	51,8	51,7	51,6	51,6	51,6
Saldo di bilancio delle amministrazioni pub- bliche (in % del PIL)	PC feb. 2010	3,4	- 2,9	- 5,3	- 4,1	- 3,1	- 1,8	- 0,8	0,0
	COM nov. 2009	3,4	- 2,0	- 4,8	- 3,4	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.
	PC ott. 2008	3,0	0,0	- 1,2	0,3	0,1	0,1	0,0	- 0,1
Saldo primario (in % del PIL)	PC feb. 2010	4,8	- 1,3	- 3,7	- 2,3	- 1,2	0,3	1,3	2,1
	COM nov. 2009	4,8	- 0,5	- 3,3	- 1,9	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.
	PC ott. 2008	- 4,2	- 1,5	- 0,2	- 1,6	- 1,3	- 1,2	- 0,9	- 0,7
Saldo corretto per il ciclo ⁽¹⁾ (% del PIL)	PC feb. 2010	3,2	0,0	- 2,8	- 2,1	- 1,7	- 1,1	- 0,8	- 0,4
	COM nov. 2009	3,4	1,3	- 2,1	- 1,3	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.
	PC ott. 2008	3,0	0,9	0,0	1,1	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.

		2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Saldo strutturale ⁽²⁾ (in % del PIL)	PC feb. 2010	3,2	1,4	- 1,1	- 1,0	- 0,8	- 0,3	- 0,5	- 0,4
	COM nov. 2009	3,4	1,4	- 1,5	- 1,3	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.
	PC ott. 2008	4,0	2,6	1,7	1,3	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.
Debito pubblico lordo (in % del PIL)	PC feb. 2010	33,4	38,5	41,8	46,2	48,3	48,1	46,1	45,0
	COM nov. 2009	33,5	33,7	35,3	35,2	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.
	PC ott. 2008	30,3	27,9	26,3	25,4	24,6	23,8	23,2	22,6

Note:

(¹) Divari tra prodotto effettivo e potenziale e saldi corretti per il ciclo ricavati dai programmi e ricalcolati dai servizi della Commissione sulla base delle informazioni contenute nei programmi.

(²) Sulla base di una crescita potenziale stimata rispettivamente al 1,4 %, al 0,6 %, all' 0,5 % e allo 0,9 % nel periodo 2008-2011.

(³) Saldo corretto per il ciclo al netto delle misure una tantum e di altre misure temporanee. One-off and other temporary measures are 1,4 % of GDP in 2009, 1,7 % in 2010, 1,1 % in 2011, 0,9 % in 2012, 0,8 % in 2013 and 0,0 % in 2015; all deficit-reducing according to the most recent programme and 0,1 % of GDP in 2009 and 0,6 % in 2010; (tutte a riduzione del disavanzo) secondo le previsioni dell'autunno 2009 dei servizi della Commissione. A causa di differenze nella metodologia applicata, le misure una tantum riportate nel programma non corrispondono alle misure una tantum così come definite dai servizi della Commissione. Applicando la definizione della Commissione, le misure una tantum sarebbero pari allo 0,3 % del PIL (a riduzione del disavanzo) nel 2010 e a 0 negli altri rimanenti.

Fonte:

programma di convergenza (PC); previsioni dell'autunno 2009 dei servizi della Commissione (COM); calcoli dei servizi della Commissione.

PARERE DEL CONSIGLIO
sul programma di stabilità aggiornato della Finlandia, 2009-2013

(2010/C 138/03)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1466/97 del Consiglio, del 7 luglio 1997, per il rafforzamento della sorveglianza delle posizioni di bilancio nonché della sorveglianza e del coordinamento delle politiche economiche ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 3,

vista la raccomandazione della Commissione,

previa consultazione del comitato economico e finanziario,

HA ADOTTATO IL PRESENTE PARERE:

(1) Il 26 aprile 2010 il Consiglio ha esaminato il programma di stabilità aggiornato della Finlandia, relativo al periodo 2009-2013.

(2) Sebbene la Finlandia, al sopraggiungere della crisi mondiale nel 2008, godesse di una posizione piuttosto solida, grazie al cospicuo avanzo delle partite correnti e delle finanze pubbliche, è stata particolarmente colpita nei settori industriali molto orientati all'esportazione, con ripercussioni nei settori rivolti al mercato nazionale a causa degli effetti negativi sulla fiducia. Oltre a lasciare funzionare appieno gli stabilizzatori automatici, la Finlandia ha fatto ricorso a uno stimolo fiscale discrezionale piuttosto forte. Le finanze pubbliche hanno registrato un calo di oltre il 6,5 % del PIL nel 2009. Nel corso del 2009, se da un lato si è assistito ad un rapido recupero della fiducia dei consumatori, che ha toccato livelli superiori alla media a lungo termine, accompagnato da un modesto miglioramento degli indicatori della fiducia delle imprese, dall'altro la ripresa dell'economia reale è stata più graduale. Il mercato del lavoro ha finora reagito alla crisi in modo molto più mitigato di quanto avrebbe potuto lasciare presupporre il drastico crollo della produzione.

(3) Sebbene il calo del PIL reale verificatosi nel corso della crisi sia in gran parte legato al ciclo, anche il livello del prodotto potenziale ha subito effetti negativi. È inoltre possibile che la crisi si ripercuota sulla crescita potenziale a medio termine traducendosi in una riduzione degli investimenti, una minore disponibilità del credito e un aumento della disoccupazione strutturale. L'impatto della crisi economica aggrava peraltro gli effetti negativi causati dall'invecchiamento della popolazione sul prodotto potenziale e sulla sostenibilità delle finanze pubbliche. In tale

contesto, per sostenere la crescita potenziale, sarà indispensabile che la Finlandia acceleri il ritmo delle riforme strutturali ed è particolarmente importante che intraprenda riforme volte ad aumentare l'offerta di manodopera nel lungo periodo, per contrastare gli effetti negativi che l'invecchiamento della popolazione genera nel mercato del lavoro.

(4) Lo scenario macroeconomico sotteso al programma prevede che, dopo una brusca contrazione del 7,6 % nel 2009, il PIL reale riprenderà a crescere nel 2010 portandosi a 0,7 %, con un'accelerazione che lo farà salire a 2,4 % e 3,5 % rispettivamente nel 2011 e 2012, per poi attestarsi al 3 % nel 2013. Valutato sulla base delle informazioni attualmente disponibili ⁽²⁾, questo scenario sembra fondarsi su ipotesi di crescita plausibili fino al 2011 e decisamente ottimistiche per gli anni successivi, dato che i tassi di crescita previsti sono notevolmente più alti della crescita potenziale stimata per il medio termine. Le proiezioni del programma in materia di inflazione paiono realistiche per l'intero periodo di riferimento del programma.

(5) Secondo le stime del programma, il disavanzo delle amministrazioni pubbliche nel 2009 dovrebbe essere pari al 2,2 % del PIL. Il netto deterioramento rispetto all'avanzo del 4,4 % del PIL del 2008 rispecchia in larga misura le ripercussioni della crisi sulle finanze pubbliche e le misure di stimolo, equivalenti a circa 2 % del PIL, adottate dal governo in linea con il piano europeo di ripresa economica. Il deterioramento delle finanze pubbliche si deve in primo luogo alle minori entrate, il cui calo è soprattutto legato al drastico calo delle imposte sul reddito, in particolare le imposte sulle società. Il programma prevede una politica di bilancio ancora improntata al sostegno nel 2010 e nel complesso neutra negli ultimi anni del programma. Poiché le misure di stimolo fiscale sono perlopiù di natura permanente, la loro cessazione non comporterà automaticamente un risanamento del bilancio. In linea con la strategia di uscita invocata dal Consiglio e per ristabilire la sostenibilità delle finanze pubbliche, occorre un orientamento di bilancio rigoroso a medio termine. Il programma indica che il governo deciderà in un momento successivo le misure di risanamento del bilancio, che saranno precisate nel bilancio del 2011 e nel prossimo aggiornamento del programma di stabilità.

(6) In base al programma, nel 2010 il disavanzo delle amministrazioni pubbliche dovrebbe aumentare fino a raggiungere il 3,6 % del PIL, superando quindi temporaneamente la soglia del 3 % fissata dal patto di stabilità e crescita. A tale previsto aumento concorrono le ulteriori misure di stimolo leggermente superiori all'1 % del PIL, costituite in

⁽¹⁾ GU L 209 del 2.8.1997, pag. 1. I documenti menzionati nel presente testo sono disponibili su internet al seguente indirizzo: http://ec.europa.eu/economy_finance/sgp/index_en.htm

⁽²⁾ La valutazione tiene conto in particolare delle previsioni dell'autunno 2009 dei servizi della Commissione, ma anche di altre informazioni rese disponibili successivamente.

particolare da tagli fiscali, ma anche da un aumento delle prestazioni sociali, ascrivibile soprattutto al previsto aumento della disoccupazione. Il saldo strutturale, ossia il saldo di bilancio corretto per il ciclo al netto delle misure una tantum ricalcolato secondo la metodologia concordata, è destinato a subire un calo di oltre l'1 % nel 2010 rispetto all'anno precedente, che corrisponde sostanzialmente al volume delle misure di stimolo attuate nel 2010.

- (7) Lo scopo principale della strategia di bilancio a medio termine contenuta nel programma è di sostenere l'attività economica e il mercato del lavoro durante la crisi economica, tenendo conto nel contempo dei limiti di bilancio imposti dall'esigenza di mantenere la sostenibilità a lungo termine. Se da un lato il programma sottolinea l'importanza di raggiungere una posizione di bilancio sostenibile, dall'altro indica anche che le attuali proiezioni basate sulle politiche vigenti non consentono di conseguire tale obiettivo. Il programma prevede che il disavanzo nominale e quello primario diminuiscano gradualmente a partire dal 2011 e che nel 2013 il disavanzo nominale si attesti intorno al 2 % del PIL. Il concomitante andamento del saldo strutturale indica una politica di bilancio che diviene neutra a partire dal 2011. Si tratta di previsioni che concordano con lo scenario delineato dal programma, che si fonda sull'ipotesi di politiche invariate e sul fatto che il governo non ha ancora annunciato alcuna misura drastica di risanamento a medio termine. L'aggiornamento del programma fissa come obiettivo a medio termine (OMT) per la posizione di bilancio un avanzo strutturale dello 0,5 % del PIL. Tenuto conto delle ultime proiezioni e del livello del debito, l'OMT pare riflettere gli obiettivi del patto. Pur tuttavia, il programma di stabilità aggiornato non prevede che le attuali politiche consentano di raggiungere l'obiettivo di bilancio a medio termine durante il periodo di riferimento del programma.
- (8) I risultati di bilancio potrebbero rivelarsi peggiori di quanto previsto nel programma. Nonostante le prospettive di crescita più immediate siano pressoché esenti da rischi, come preannunciano gli ultimi indicatori che confermano una ripresa piuttosto forte e costante della fiducia dei consumatori e, seppure con meno vigore, delle imprese, la situazione di bilancio degli ultimi anni del programma potrebbe essere peggiore di quella prospettata, viste le ipotesi di crescita decisamente ottimiste su cui si fondano le proiezioni di bilancio. I rischi che minano gli obiettivi sono in qualche modo controbilanciati dall'impegno del governo a precisare le misure di uscita nel bilancio del 2011 e nel prossimo aggiornamento del programma di stabilità.
- (9) Il debito pubblico lordo del 2009 è stimato al 41,8 % del PIL, in aumento rispetto al 34,2 % dell'anno precedente, e ciò dovuto in ampia misura al rapido aumento del disavanzo e alla flessione del PIL. Si prevede che il rapporto debito/PIL aumenti di altri 14,6 punti percentuali nel periodo coperto dal programma, fino a raggiungere il 56,4 % del PIL nel 2013, principalmente a causa del disavanzo pubblico che si manterrà elevato. In considerazione dei rischi insiti negli obiettivi di bilancio, il rapporto debito/PIL potrebbe aumentare più di quanto previsto nel programma. Come emerge dall'analisi di sensibilità svolta nell'ambito del programma, il rapporto debito/PIL non dovrebbe oltrepassare la soglia del 60 % del PIL fissata dal patto di stabilità e crescita. Come negli anni precedenti, gli enti di sicurezza sociale continuano ad accumulare attivi finanziari, che nel 2008 ammontavano a circa il 52,4 % del PIL, e pertanto attualmente superano il debito pubblico lordo.
- (10) Dalle proiezioni a medio termine sul debito, basate sull'ipotesi di un ritorno graduale dei tassi di crescita del PIL ai valori anteriori alla crisi, di un ritorno della pressione fiscale ai livelli pre-crisi e sulla previsione di aumento della spesa pubblica dovuto all'invecchiamento della popolazione, emerge che, ad una prima analisi e senza ulteriori variazioni politiche, la strategia di bilancio prevista nel programma non basterebbe a stabilizzare il rapporto debito/PIL entro il 2020.
- (11) Benché l'impatto a lungo termine dell'invecchiamento demografico sul bilancio sia leggermente superiore alla media UE, le misure di riforma del sistema pensionistico già adottate hanno contribuito a contenere gli aumenti della spesa pensionistica previsti per i prossimi decenni. Inoltre gli ingenti attivi accumulati dai regimi pensionistici pubblici permetteranno di finanziare parte del futuro aumento della spesa pensionistica. Secondo il programma la posizione di bilancio del 2009 accentua l'incidenza dell'invecchiamento della popolazione sul divario di sostenibilità. Il mantenimento di avanzi primari elevati nel medio periodo e la realizzazione di adeguate riforme strutturali contribuirebbero a ridurre i rischi, ritenuti minimi nella relazione sulla sostenibilità della Commissione del 2009 ⁽¹⁾, per la sostenibilità delle finanze pubbliche.
- (12) Lo strumento principale per controllare la spesa dell'amministrazione centrale continua ad essere l'imposizione di massimali di spesa pluriennali, che escludono le voci di spesa che risentono delle fluttuazioni cicliche, e che hanno quindi consentito il pieno funzionamento degli stabilizzatori automatici. Se questa impostazione è servita a sostenere l'attività economica e la coesione sociale durante la crisi, ha però anche indotto un deterioramento piuttosto consistente delle finanze pubbliche. Dati i buoni risultati registrati finora, i massimali di spesa si confermeranno probabilmente uno strumento efficace nel contenere la spesa del governo centrale non legata al ciclo. Il programma riconosce la necessità di considerare con particolare attenzione la strategia di uscita dalla crisi e l'elaborazione di una politica di bilancio che garantisca la sostenibilità a lungo termine delle finanze pubbliche. Il governo

⁽¹⁾ Nelle conclusioni del 10 novembre 2009 sulla sostenibilità delle finanze pubbliche «il Consiglio esorta gli Stati membri a concentrarsi su strategie orientate verso la sostenibilità nell'elaborazione dei prossimi programmi di stabilità e di convergenza» e «invita la Commissione, assieme al Comitato di politica economica ed al Comitato economico e finanziario, a sviluppare ulteriormente metodologie di valutazione della sostenibilità a lungo termine delle finanze pubbliche in tempo utile per la prossima relazione sulla sostenibilità», prevista per il 2012.

centrale cerca inoltre di ottenere un aumento della produttività dei servizi municipalizzati, che, a sua volta, potrebbe contenere le pressioni sulla spesa. A tal fine nel 2007 il Parlamento ha emanato una legge quadro.

(13) Per quanto concerne la riorganizzazione dell'erogazione dei servizi, sia a livello centrale che locale, il governo non ha apportato modifiche sostanziali alla strategia di riforma in corso, che procede secondo i piani su entrambi i fronti. È tuttavia probabile che gli attesi miglioramenti di produttività a livello comunale si concretizzeranno solo nel medio-lungo periodo.

(14) Nel complesso, tenuto conto dei rischi che gravano sui summenzionati obiettivi di bilancio, la strategia volta a mantenere anche nel 2010 politiche di bilancio improntate al sostegno può essere considerata in linea con il piano europeo di ripresa economica. Nel 2010, sulla scia degli effetti negativi della crisi economica, si prevede che il disavanzo pubblico supererà temporaneamente il limite del 3 % del PIL, per poi tornare gradualmente al di sotto del valore di riferimento. Pur tuttavia, considerati i rischi inerenti alle proiezioni di crescita degli ultimi anni del programma, è possibile che non si riesca a ottenere neppure il modesto calo del disavanzo previsto. Se si valuta l'orientamento di bilancio previsto, misurando la variazione dei saldi strutturali, non risulta che il risanamento del bilancio avverrà nel medio periodo e il programma non prevede un avvicinamento all'OMT durante il periodo coperto dal programma stesso. Se da un lato il programma dichiara che è in atto l'elaborazione di una strategia di risanamento, dall'altro non ne specifica gli obiettivi precisi o gli elementi principali. Per rendere la strategia di bilancio conforme ai requisiti del patto, occorrerebbe attuare tempestivamente

una strategia globale volta al risanamento strutturale del bilancio.

(15) Per quanto riguarda i requisiti relativi ai dati specificati nel codice di condotta per i programmi di stabilità e di convergenza, il programma presenta delle lacune a livello di dati obbligatori e facoltativi⁽¹⁾.

In generale si può concludere che la grave crisi economica ha assai indebolito le finanze pubbliche, ivi compresa la posizione di sostenibilità a lungo termine. Malgrado le politiche di bilancio espansive previste per il 2010 siano in linea con il piano europeo di ripresa economica, le proiezioni del programma, basate sulle politiche attuali, indicano che il disavanzo pubblico nel 2010 supererà il valore di riferimento del 3 % del PIL. Inoltre, dato che il risanamento del bilancio a medio termine si preannuncia intrapreso con scarso vigore, non è certo che vi saranno progressi nel conseguimento dell'OMT del programma. Tenendo peraltro conto del rischio che i dati reali si rivelino peggiori di queste proiezioni, è fortemente auspicabile che il governo elabori tempestivamente una strategia di bilancio a medio termine, completa e concreta, mirante al risanamento del bilancio a partire dal 2011. Sulla base della valutazione che precede, la Finlandia è invitata a:

- i) attuare la politica di bilancio 2010, come programmato, in linea con il piano europeo di ripresa economica, garantendo nel contempo che il superamento programmato del valore di riferimento del 3 % del PIL sia contenuto e temporaneo;
- ii) elaborare tempestivamente una strategia di bilancio a medio termine, completa e concreta, che, oltre a risanare il bilancio a partire dal 2011, sia volta a conseguire l'OMT e ripristinare la sostenibilità a lungo termine delle finanze pubbliche.

Confronto tra le principali proiezioni macroeconomiche e di bilancio

		2008	2009	2010	2011	2012	2013
PIL reale (variazione in %)	PS feb. 2010	1,0	- 7,6	0,7	2,4	3,5	3,0
	COM nov. 2009	1,0	- 6,9	0,9	1,6	n.d.	n.d.
	PS dic. 2008	2,6	0,6	1,8	2,4	2,2	n.d.
Inflazione IAPC (%)	PS feb. 2010	3,9	1,7	1,8	1,7	2,0	2,0
	COM nov. 2009	3,9	1,8	1,6	1,5	n.d.	n.d.
	PS ott. 2008	4,0	2,3	1,9	2,0	2,0	n.d.
Divario tra prodotto effettivo e potenziale ⁽¹⁾ (in % del PIL potenziale)	PS feb. 2010	3,7	- 5,0	- 5,0	- 4,0	- 2,2	- 1,2
	COM nov. 2009 ⁽²⁾	3,5	- 4,5	- 4,3	- 3,8	n.d.	n.d.
	PS dic. 2008	1,3	- 0,6	- 1,0	- 1,2	n.d.	n.d.

⁽¹⁾ Non sono fornite ipotesi esterne per gli ultimi anni del periodo contemplato dal programma.

		2008	2009	2010	2011	2012	2013
Accreditamento/indebitamento netto nei confronti del resto del mondo (in % del PIL)	PS feb. 2010	2,7	0,8	1,2	1,5	1,8	2,0
	COM nov. 2009	3,0	1,1	1,2	1,3	n.d.	n.d.
	PS dic. 2008	4,0	3,6	3,7	3,9	3,9	n.a.
Entrate delle amministrazioni pubbliche (in % del PIL)	PS feb. 2010	53,4	53,1	52,6	53,4	53,2	52,8
	COM nov. 2009	53,4	51,5	50,5	50,6	n.d.	n.d.
	PS dic. 2008	51,4	50,3	49,7	49,4	49,4	n.a.
Spesa delle amministrazioni pubbliche (in % del PIL)	PS feb. 2010	49,0	55,3	56,2	56,4	55,5	54,7
	COM nov. 2009	48,9	54,3	55,0	55,0	n.d.	n.d.
	PS dic. 2008	47,0	48,2	48,6	48,4	48,5	n.d.
Saldo di bilancio delle amministrazioni pubbliche (in % del PIL)	PS feb. 2010	4,4	- 2,2	- 3,6	- 3,0	- 2,3	- 1,9
	COM nov. 2009	4,5	- 2,8	- 4,5	- 4,3	n.d.	n.d.
	PS dic. 2008	4,4	2,1	1,1	1,0	0,9	n.d.
Saldo primario (in % del PIL)	PS feb. 2010	5,9	- 0,8	- 2,3	- 1,2	- 0,2	0,4
	COM nov. 2009	5,9	- 1,4	- 3,1	- 2,9	n.d.	n.d.
	PS dic. 2008	5,4	4,0	3,3	2,8	2,4	n.d.
Saldo corretto per il ciclo ⁽¹⁾ (in % del PIL)	PS feb. 2010	2,6	0,3	- 1,1	- 1,0	- 1,2	- 1,3
	COM nov. 2009	2,7	- 0,5	- 2,3	- 2,4	n.d.	n.d.
	PS dic. 2008	3,7	2,4	1,7	1,6	n.d.	n.d.
Saldo strutturale ⁽²⁾ (in % del PIL)	PS feb. 2010	2,6	0,3	- 0,9	- 1,0	- 1,2	- 1,3
	COM nov. 2009	2,7	- 0,5	- 2,2	- 2,4	n.d.	n.d.
	PS dic. 2008	3,7	2,4	1,7	1,6	n.d.	n.d.
Debito pubblico lordo (in % del PIL)	PS feb. 2010	34,2	41,8	48,3	52,2	54,4	56,4
	COM nov. 2009	34,1	41,3	47,4	52,7	n.d.	n.d.
	PS dic. 2008	32,4	33,0	33,7	34,1	34,6	n.d.

Note:

⁽¹⁾ Divari tra prodotto effettivo e prodotto potenziale e saldi corretti per il ciclo secondo i programmi, ricalcolati dai servizi della Commissione sulla base delle informazioni contenute nei programmi.

⁽²⁾ Sulla base di una crescita potenziale stimata del 2,1 %, 1,0 %, 0,7 % e 1,1 % rispettivamente negli anni del periodo 2008-2011.

⁽³⁾ Saldo corretto per il ciclo al netto delle misure una tantum e di altre misure temporanee. Le misure una tantum e le altre misure temporanee riguardano unicamente il 2010, anno in cui saranno pari allo 0,2 % del PIL e incrementeranno il disavanzo, in base sia all'ultimo programma sia alle previsioni dell'autunno 2009 dei servizi della Commissione.

Fonte:

Programma di stabilità (PS); previsioni dell'autunno 2009 dei servizi della Commissione (COM); calcoli dei servizi della Commissione.

IV

(Informazioni)

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E
DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

COMMISSIONE EUROPEA

Tassi di cambio dell'euro ⁽¹⁾

27 maggio 2010

(2010/C 138/04)

1 euro =

Moneta	Tasso di cambio	Moneta	Tasso di cambio		
USD	dollari USA	1,2255	AUD	dollari australiani	1,4620
JPY	yen giapponesi	110,79	CAD	dollari canadesi	1,2919
DKK	corone danesi	7,4396	HKD	dollari di Hong Kong	9,5437
GBP	sterline inglesi	0,84625	NZD	dollari neozelandesi	1,8252
SEK	corone svedesi	9,6660	SGD	dollari di Singapore	1,7219
CHF	franchi svizzeri	1,4164	KRW	won sudcoreani	1 500,26
ISK	corone islandesi		ZAR	rand sudafricani	9,4074
NOK	corone norvegesi	7,9860	CNY	renminbi Yuan cinese	8,3720
BGN	lev bulgari	1,9558	HRK	kuna croata	7,2654
CZK	corone ceche	25,629	IDR	rupia indonesiana	11 356,57
EEK	corone estoni	15,6466	MYR	ringgit malese	4,0374
HUF	fiorini ungheresi	276,86	PHP	peso filippino	56,951
LTL	litas lituani	3,4528	RUB	rublo russo	37,7950
LVL	lats lettone	0,7079	THB	baht thailandese	39,908
PLN	zloty polacchi	4,0848	BRL	real brasiliano	2,2556
RON	leu rumeni	4,1465	MXN	peso messicano	15,8347
TRY	lire turche	1,9255	INR	rupia indiana	57,4270

⁽¹⁾ Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.

Comunicazione della Commissione

Orientamenti aggiuntivi in materia di restrizioni verticali negli accordi per la vendita e la riparazione di autoveicoli e per la distribuzione di pezzi di ricambio per autoveicoli

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2010/C 138/05)

I. INTRODUZIONE

1. Scopo degli orientamenti

- (1) I presenti orientamenti definiscono i principi da seguire per valutare, ai sensi dell'articolo 101 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea ⁽¹⁾, questioni particolari inerenti alle restrizioni verticali previste da accordi per la vendita e la riparazione di autoveicoli e per la distribuzione di pezzi di ricambio. Essi accompagnano il regolamento (UE) n. 461/2010 della Commissione relativo all'applicazione dell'articolo 101, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea a categorie di accordi verticali e pratiche concordate nel settore automobilistico ⁽²⁾ (in appresso: «il regolamento di esenzione per categoria per gli autoveicoli») e servono ad aiutare le imprese a valutare esse stesse gli accordi di questo tipo.
- (2) I presenti orientamenti forniscono chiarimenti su questioni particolarmente importanti per il settore automobilistico, inclusa l'interpretazione di alcune disposizioni del regolamento (UE) n. 330/2010 della Commissione, del 20 aprile 2010, relativo all'applicazione dell'articolo 101, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea a categorie di accordi verticali e pratiche concordate ⁽³⁾ (in appresso: «il regolamento generale di esenzione per categoria per gli accordi verticali») e lasciano impregiudicata l'applicabilità degli orientamenti sulle restrizioni verticali ⁽⁴⁾ (in appresso «gli orientamenti verticali generali»). Essi vanno pertanto letti in combinato disposto con detti orientamenti verticali generali e considerati una loro integrazione.
- (3) I presenti orientamenti si applicano sia agli accordi verticali che alle pratiche concordate concernenti le condizioni alle quali le parti possono acquistare, vendere o rivendere pezzi di ricambio e/o fornire servizi di riparazione e manutenzione per autoveicoli, che agli accordi verticali e pratiche concordate concernenti le condizioni alle quali le parti possono acquistare, vendere o rivendere autoveicoli nuovi. Come spiegato alla sezione II dei presenti orientamenti, quest'ultima categoria di accordi e pratiche concordate rimarrà soggetta alle disposizioni rilevanti del regolamento (CE) n. 1400/2002, del 31 luglio 2002, della Commissione relativo all'applicazione dell'articolo 81, paragrafo 3, del trattato a categorie di accordi verticali e pratiche

concordate nel settore automobilistico ⁽⁵⁾ fino al 31 maggio 2013. Pertanto, per quanto riguarda gli accordi verticali e le pratiche concordate concernenti l'acquisto, la vendita o la rivendita di autoveicoli nuovi, i presenti orientamenti si applicheranno solo dal 1° giugno 2013. I presenti orientamenti non si applicano agli accordi verticali in settori diversi da quello degli autoveicoli ed i principi ivi definiti non sono necessariamente utilizzabili per valutare accordi in altri settori.

- (4) I presenti orientamenti non pregiudicano l'eventuale applicazione parallela dell'articolo 102 del trattato ad accordi verticali nel settore né eventuali interpretazioni della Corte di giustizia dell'Unione europea in relazione all'applicazione dell'articolo 101 del trattato a tali accordi verticali.
- (5) Salvo diversamente precisato, l'analisi e le argomentazioni sviluppate nei presenti orientamenti si applicano a tutti i livelli della catena commerciale. I termini «fornitore» e «distributore» ⁽⁶⁾ sono usati per tutti i livelli della catena commerciale. Il regolamento generale di esenzione per categoria verticale e il regolamento di esenzione per categoria per gli autoveicoli sono denominati in appresso collettivamente «i regolamenti di esenzione per categoria».
- (6) I criteri qui esposti vanno applicati nelle circostanze specifiche, di fatto e di diritto, proprie ad ogni fattispecie. La Commissione applicherà ⁽⁷⁾ i presenti orientamenti in maniera ragionevole e flessibile e terrà conto dell'esperienza acquisita nel corso delle sue attività di controllo del mercato e di applicazione delle norme.
- (7) L'esperienza nell'applicazione delle norme di concorrenza in questo settore dimostra che determinate restrizioni possono essere la conseguenza di espliciti obblighi contrattuali diretti oppure di obblighi o mezzi indiretti che ottengono comunque lo stesso risultato anticoncorrenziale. Un fornitore che intenda influenzare il comportamento concorrenziale di un distributore può, ad esempio, ricorrere a minacce, intimidazioni, avvertimenti o penalità. Può anche rinviare o sospendere le consegne o minacciare di porre fine ai contratti di distributori che vendono a consumatori stranieri o che non osservano un dato livello di prezzo.

⁽¹⁾ A decorrere dal 1° dicembre 2009, gli articoli 81 e 82 del trattato CE diventano, rispettivamente, gli articoli 101 e 102 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea («TFUE»), ma non cambiano nella sostanza. Ai fini dei presenti orientamenti, i riferimenti agli articoli 101 e 102 del TFUE si intendono fatti, ove opportuno, agli articoli 81 e 82 del trattato CE. Il TFUE ha inoltre introdotto alcuni cambiamenti nella terminologia, come la sostituzione di «Comunità» con «Unione» e di «mercato comune» con «mercato interno». Nei presenti orientamenti sarà utilizzata la terminologia del TFUE.

⁽²⁾ GU L 129 del 28.5.2010, pag. 52.

⁽³⁾ GU L 102 del 23.4.2010, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU C 130 del 19.5.2010, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU L 203 dell'1.8.2002, pag. 30.

⁽⁶⁾ Nel settore automobilistico i distributori a livello di vendita al dettaglio sono comunemente denominati «rivenditori» o «concessionari».

⁽⁷⁾ Da quando è stata avviata la modernizzazione delle norme dell'Unione in materia di concorrenza, la responsabilità di tale analisi spetta in primo luogo alle parti che concludono gli accordi. La Commissione può tuttavia analizzare la compatibilità degli accordi con l'articolo 101 del trattato, di propria iniziativa o in seguito ad una denuncia.

Se i rapporti tra le parti contraenti sono trasparenti, i costruttori sono di norma meno esposti all'accusa di aver utilizzato tali forme indirette di pressione, finalizzate al raggiungimento di esiti contrari alla concorrenza. Aderire a un codice di condotta è un modo di raggiungere una maggiore trasparenza nelle relazioni commerciali fra le parti. Tali codici possono fra l'altro prevedere dei preavvisi per porre termine a un contratto che possono essere stabiliti in funzione della durata del contratto, delle indennità in caso di termine anticipato del contratto senza giusta causa per gli investimenti propri al rapporto contrattuale realizzati dal concessionario e che sono ancora in corso, nonché l'arbitrato come meccanismo alternativo per la risoluzione delle controversie. Se un fornitore integra un tale codice di condotta nei suoi accordi con distributori e riparatori, lo rende pubblico e ne rispetta le disposizioni, ciò sarà considerato come un fattore rilevante per valutare la condotta del fornitore nei singoli casi.

2. Struttura degli orientamenti

- (8) Gli orientamenti sono strutturati nel modo seguente:
- a) campo di applicazione del regolamento di esenzione per categoria per gli autoveicoli e rapporto con il regolamento generale di esenzione per categoria per gli accordi verticali (sezione II);
 - b) applicazione delle disposizioni aggiuntive nel regolamento di esenzione per categoria per gli autoveicoli (sezione III);
 - c) valutazione di restrizioni specifiche: monomarchismo e distribuzione selettiva (sezione IV).

II. CAMPO DI APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO DI ESENZIONE PER CATEGORIA PER GLI AUTOVEICOLI E RAPPORTO CON IL REGOLAMENTO GENERALE DI ESENZIONE PER CATEGORIA PER GLI ACCORDI VERTICALI

- (9) Ai sensi dell'articolo 4, il regolamento di esenzione per categoria per gli autoveicoli si applica agli accordi verticali relativi all'acquisto, la vendita o la rivendita di pezzi di ricambio per autoveicoli e alla fornitura di servizi di riparazione e manutenzione per gli autoveicoli.
- (10) L'articolo 2 del regolamento di esenzione per categoria per gli autoveicoli estende fino al 31 maggio 2013 l'applicazione delle disposizioni rilevanti del regolamento (CE) n. 1400/2002, per quanto riguarda gli accordi verticali relativi all'acquisto, la vendita o la rivendita di autoveicoli nuovi. Ai sensi dell'articolo 3 del regolamento di esenzione per categoria per gli autoveicoli, a partire dal 1° giugno 2013 gli accordi verticali relativi all'acquisto,

la vendita o la rivendita di autoveicoli nuovi rientrano nel campo d'applicazione del regolamento generale di esenzione per categoria per gli accordi verticali ⁽¹⁾.

- (11) La distinzione che il nuovo quadro stabilisce tra i mercati per la vendita di autoveicoli nuovi e i mercati dei servizi di assistenza post-vendita per gli autoveicoli rispecchia le condizioni di concorrenza prevalenti su tali mercati.
- (12) A seguito dell'approfondita analisi di mercato di cui alla Relazione di valutazione sul funzionamento del regolamento (CE) n. 1400/2002 della Commissione del 28 maggio 2008 ⁽²⁾ e alla comunicazione della Commissione «Il futuro quadro normativo in materia di concorrenza applicabile al settore automobilistico del 22 luglio 2009» ⁽³⁾, non risultano significativi problemi in termini di concorrenza che contraddistinguono il settore della distribuzione di autoveicoli nuovi da altri comparti economici e che potrebbero rendere necessaria l'applicazione di regole diverse e più rigorose di quelle del regolamento generale di esenzione per categoria per gli accordi verticali. Di conseguenza, l'applicazione di una soglia del 30 % ⁽⁴⁾ della quota di mercato, la non esenzione di certe restrizioni verticali e le condizioni stabilite nel regolamento generale di esenzione per categoria per gli accordi verticali garantiranno di norma che gli accordi verticali relativi alla distribuzione di autoveicoli nuovi rispettino le condizioni di cui all'articolo 101, paragrafo 3, del trattato senza dover ricorrere a condizioni più restrittive di quelle applicabili ad altri settori.
- (13) Tuttavia, onde concedere a tutti gli operatori il tempo per adeguarsi al regime generale, in particolare in presenza di investimenti a lungo termine propri al rapporto contrattuale, il periodo di applicazione del regolamento (CE) n. 1400/2002 è prorogato di tre anni fino al 31 maggio 2013 per quanto riguarda le condizioni che si riferiscono specificamente agli accordi verticali relativi all'acquisto, la vendita o la rivendita di autoveicoli nuovi. Dal 1° giugno 2010 al 31 maggio 2013, le disposizioni del regolamento (CE) n. 1400/2002 che si riferiscono sia agli accordi per

⁽¹⁾ La scadenza del regolamento (CE) n. 1400/2002 e la sua sostituzione con il nuovo quadro giuridico esposto nei presenti orientamenti non richiedono, in sé, di porre termine ai contratti esistenti. Cfr., ad esempio, la sentenza nella causa C-125/05, *Vulcan Silkeborg A/S/Skandinavisk Motor Co. A/S*, Racc. 2006, pag. I/7637.

⁽²⁾ SEC(2008) 1946.

⁽³⁾ COM(2009) 388.

⁽⁴⁾ Ai sensi dell'articolo 7 del regolamento generale di esenzione per categoria per gli accordi verticali, il calcolo della quota di mercato si basa normalmente sui dati relativi al valore delle vendite sul mercato, o, se tali dati non sono disponibili, su altre informazioni di mercato affidabili, ivi compresi i volumi delle vendite sul mercato. A tale riguardo la Commissione osserva che, per quanto riguarda la distribuzione di autoveicoli nuovi, le quote di mercato sono attualmente calcolate dall'industria in base al volume dei veicoli venduti dal fornitore sul mercato rilevante, cosa che include tutti i veicoli considerati dall'acquirente come interscambiabili o sostituibili in virtù delle loro caratteristiche, del prezzo e dell'uso cui sono destinati.

la distribuzione di autoveicoli nuovi che agli accordi per l'acquisto, vendita e la rivendita di pezzi di ricambio e/o la fornitura di servizi di riparazione e di manutenzione di autoveicoli si applicheranno soltanto agli accordi del primo tipo. In tale periodo le disposizioni del regolamento (CE) n. 1400/2002 non potranno essere interpretate alla luce dei presenti orientamenti. Va fatto invece riferimento all'opuscolo esplicativo relativo al regolamento stesso ⁽¹⁾.

- (14) Per quanto riguarda gli accordi verticali concernenti le condizioni alle quali le parti possono acquistare, vendere o rivendere pezzi di ricambio e/o fornire servizi di riparazione e manutenzione, il regolamento di esenzione per categoria per gli autoveicoli si applica a partire dal 1° giugno 2010. Ciò significa che, per poter beneficiare dell'esenzione ai sensi dell'articolo 4 di tale regolamento, tali accordi devono, da un lato, soddisfare le condizioni per l'esenzione previste dal regolamento generale di esenzione per categoria per gli accordi verticali e, dall'altro, non devono contenere nessuna delle gravi restrizioni della concorrenza, generalmente definite restrizioni fondamentali, di cui all'articolo 5 del regolamento di esenzione per categoria per gli autoveicoli.
- (15) Dato che i mercati dei servizi di riparazione e manutenzione e della distribuzione di pezzi di ricambio sono generalmente organizzati per marca, su tali mercati la concorrenza è intrinsecamente meno intensa di quella sul mercato per la vendita di autoveicoli nuovi. Anche se l'affidabilità è migliorata e gli intervalli tra un servizio di assistenza e l'altro si sono allungati grazie ai progressi tecnologici, tale evoluzione positiva è vanificata da una tendenza all'aumento dei prezzi per i singoli interventi di riparazione e manutenzione. Sui mercati dei pezzi di ricambio, i pezzi con il marchio del costruttore automobilistico concorrono con quelli dei fornitori di equipaggiamenti originali (OES) e con quelli di altre parti. Ciò mantiene la pressione sui prezzi in tali mercati, circostanza che influisce a sua volta sui prezzi dei mercati dei servizi di riparazione e manutenzione, in quanto i pezzi di ricambio incidono in larga misura sui costi di una riparazione media. Inoltre, i servizi di riparazione e manutenzione costituiscono nel loro insieme una parte molto elevata della spesa complessivamente sostenuta dai consumatori per gli autoveicoli, che rappresenta a sua volta una voce significativa del bilancio del consumatore medio.
- (16) Onde affrontare i particolari aspetti della concorrenza sui mercati dei servizi di assistenza post-vendita, il regolamento di esenzione generale per categoria per gli accordi verticali è integrato da tre disposizioni aggiuntive in materia di restrizioni fondamentali, contemplate dal regolamento di esenzione per categoria per gli autoveicoli e applicabili agli accordi per la riparazione e la manutenzione degli autoveicoli e per la fornitura di pezzi di ricambio. Ulteriori indicazioni su tali disposizioni aggiuntive sono fornite nella sezione III dei presenti orientamenti.

III. APPLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI AGGIUNTIVE DEL REGOLAMENTO DI ESENZIONE PER CATEGORIA PER GLI AUTOVEICOLI

- (17) Gli accordi non beneficiano dell'esenzione per categoria se contengono restrizioni fondamentali. Tali restrizioni sono elencate all'articolo 4 del regolamento generale di esenzione per categoria per gli accordi verticali e all'articolo 5 del regolamento di esenzione per categoria per gli autoveicoli. L'inclusione in un accordo di una restrizione di questo tipo fa presumere che l'accordo rientri nel campo di applicazione dell'articolo 101, paragrafo 1, del trattato. Ciò porta inoltre a presumere che sia improbabile che l'accordo soddisfi le condizioni dell'articolo 101, paragrafo 3, del trattato, ragion per cui l'esenzione per categoria non si applica. Si tratta tuttavia di una presunzione confutabile che lascia alle imprese la possibilità di eccepire l'esistenza di incrementi di efficienza ai sensi dell'articolo 101, paragrafo 3, del trattato in casi individuali.
- (18) Uno degli obiettivi della Commissione nell'ambito della politica di concorrenza nel settore automobilistico è proteggere l'accesso dei produttori di pezzi di ricambio ai mercati dei servizi di assistenza post-vendita per gli autoveicoli, garantendo quindi che le marche di pezzi di ricambio concorrenti continuino ad essere a disposizione sia dei riparatori indipendenti che di quelli autorizzati, nonché dei grossisti di pezzi di ricambio. La disponibilità di tali pezzi di ricambio comporta considerevoli vantaggi per i consumatori, in particolare perché vi sono spesso notevoli differenze di prezzo tra i pezzi venduti o rivenduti dal costruttore automobilistico e le marche alternative. I succedanei dei pezzi che recano il marchio del costruttore automobilistico (pezzi OEM) includono pezzi originali fabbricati e distribuiti dai fornitori di equipaggiamenti originali (pezzi OES), ed altri, fabbricati da produttori di pezzi di ricambio «di qualità equivalente» a quella dei componenti originali.
- (19) Le «parti o apparecchiature originali» sono parti o apparecchiature costruite conformemente alle specifiche e alle norme di produzione fornite dal costruttore del veicolo per la produzione di parti o apparecchiature per l'assemblaggio del veicolo in questione. Esse includono le parti o le apparecchiature costruite nella stessa linea di produzione di tali parti o apparecchiature. Salvo prova contraria, si presume che le parti costituiscano parti originali se il costruttore delle stesse certifica che esse hanno qualità equivalenti ai componenti utilizzati per l'assemblaggio del veicolo in questione e sono state costruite conformemente alle specifiche e alle norme di produzione del veicolo [cfr. l'articolo 3, paragrafo 26, della direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 settembre 2007, che istituisce un quadro per l'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli (direttiva quadro) ⁽²⁾].

⁽¹⁾ Opuscolo esplicativo del regolamento (CE) n. 1400/2002 della Commissione del 31 luglio 2002 — *Distribuzione e servizi di assistenza degli autoveicoli nell'Unione europea*.

⁽²⁾ GU L 263 del 9.10.2007, pag. 1.

(20) Per essere considerati «di qualità equivalente», i pezzi devono essere di qualità sufficientemente elevata, in modo che il loro uso non comprometta la reputazione della rete autorizzata in questione. Come avviene con ogni altro criterio di selezione, il produttore di autoveicoli può dimostrare che un dato pezzo di ricambio non soddisfa tale condizione.

(21) L'articolo 4, lettera e), del regolamento generale di esenzione per categoria per gli accordi verticali rinviene una restrizione fondamentale nel fatto che un accordo — concluso tra un fornitore di componenti ed un acquirente che incorpora tali componenti — preveda un divieto o una limitazione della facoltà del fornitore di vendere tali componenti a utenti finali, a riparatori indipendenti o ad altri prestatori di servizi non incaricati dall'acquirente della riparazione o della manutenzione dei propri prodotti. L'articolo 5, lettere a), b) e c), del regolamento di esenzione per categoria per gli autoveicoli prevede tre ulteriori restrizioni fondamentali relative ad accordi di fornitura di pezzi di ricambio.

(22) L'articolo 5, lettera a), del regolamento di esenzione per categoria per gli autoveicoli riguarda la restrizione delle vendite di pezzi di ricambio per autoveicoli ai riparatori indipendenti da parte dei membri di un sistema di distribuzione selettiva. Tale disposizione è particolarmente rilevante per una categoria particolare di pezzi di ricambio, a volte definiti pezzi di ricambio ad acquisto obbligatorio, che possono essere ottenuti soltanto dal costruttore dell'autoveicolo o dai membri delle sue reti autorizzate. Se un fornitore ed un distributore convengono che tali parti non possono essere fornite ai riparatori indipendenti, è probabile che l'accordo precluda a tali riparatori il mercato dei servizi di riparazione e manutenzione in violazione delle disposizioni dell'articolo 101 del trattato.

(23) L'articolo 5, lettera b), del regolamento di esenzione per categoria per gli autoveicoli riguarda qualsiasi restrizione, indiretta o indiretta, concordata tra un fornitore di pezzi di ricambio, di attrezzature di riparazione o diagnostica o altre apparecchiature ed un produttore di autoveicoli, che limiti la facoltà del fornitore di vendere tali beni o servizi a distributori o riparatori autorizzati e/o indipendenti. I cosiddetti accordi sulle apparecchiature («tooling») tra i fornitori di componenti ed i costruttori automobilistici sono un esempio di restrizione indiretta di questo tipo. A tale riguardo si rimanda alla comunicazione della Commissione, del 18 dicembre 1978, relativa alla valutazione dei contratti di subfornitura alla luce dell'articolo 85, paragrafo 1, del trattato che istituisce la Comunità economica europea⁽¹⁾ (la comunicazione sulla subfornitura). Di norma, l'articolo 101, paragrafo 1, del trattato non si applica ad un accordo che preveda che un produttore di autoveicoli fornisca un'apparecchiatura ad un produttore di componenti che è necessaria per la fabbricazione di determinate componenti, sostenga una parte dei costi di realizzazione

del prodotto o apporti necessari⁽²⁾ diritti di proprietà intellettuale, o know-how, e non consenta poi che tale contributo sia usato per la produzione di pezzi destinati ad essere venduti direttamente sul mercato dei servizi di assistenza post-vendita. D'altro canto, se un produttore di autoveicoli obbliga un fornitore di componenti a trasferire i propri diritti di proprietà su una tale apparecchiatura, i diritti di proprietà intellettuale, o know-how, se sostiene soltanto una parte trascurabile dei costi di realizzazione del prodotto, o se non apporta alcuno strumento necessario, alcun diritto di proprietà intellettuale o know-how, l'accordo in questione non sarà considerato un accordo di subfornitura vero e proprio. Può quindi rientrare nel campo d'applicazione dell'articolo 101, paragrafo 1, del trattato ed essere esaminato ai sensi delle disposizioni dei regolamenti di esenzione per categoria.

(24) L'articolo 5, lettera c), del regolamento di esenzione per categoria per gli autoveicoli riguarda la restrizione, concordata tra un costruttore di autoveicoli che utilizza componenti per l'assemblaggio iniziale di autoveicoli e il fornitore di detti componenti, che limiti la facoltà del fornitore di apporre in maniera efficace e chiaramente visibile il proprio marchio o logo sui componenti forniti o sui pezzi di ricambio. Per offrire ai consumatori una scelta più ampia, i riparatori ed i consumatori dovrebbero poter individuare quali pezzi di ricambio provenienti da fornitori alternativi, diversi da quelli che hanno il marchio del costruttore automobilistico, sono adeguati per un dato autoveicolo. L'apposizione del marchio o del logo sui componenti o sui pezzi di ricambio rende più agevole l'identificazione di pezzi di ricambio compatibili che possono essere ottenuti dai fornitori di OES. Non permettendo ciò, i produttori di autoveicoli possono causare una restrizione nella commercializzazione dei pezzi OES e limitare la scelta dei consumatori, in modo non conforme alle disposizioni dell'articolo 101 del trattato.

IV. VALUTAZIONE DI RESTRIZIONI SPECIFICHE

(25) Per valutare la compatibilità di restrizioni specifiche con l'articolo 101 del trattato, è opportuno che le parti di accordi verticali nel settore automobilistico facciano riferimento ai presenti orientamenti in combinato disposto con gli orientamenti verticali generali e ad integrazione degli stessi. La presente sezione fornisce indicazioni specifiche in merito al monomarchismo e alla distribuzione selettiva, due ambiti che possono rivestire particolare importanza ai fini della valutazione della categoria di accordi illustrata alla sezione II dei presenti orientamenti.

1. Obblighi di monomarchismo

i) *Valutazione degli obblighi di monomarchismo a norma dei regolamenti di esenzione per categoria*

(26) Ai sensi dell'articolo 3 del regolamento di esenzione per categoria per gli autoveicoli, in combinato disposto

⁽²⁾ Quando un produttore di autoveicoli fornisce un'apparecchiatura, diritti di proprietà intellettuale o know-how a un fornitore di componenti, tale accordo non sarà interessato dalla comunicazione relativa alla subfornitura se il fornitore di componenti ha già a propria disposizione tale apparecchiatura, i diritti di proprietà intellettuale o il know-how o potrebbe ottenerli a condizioni ragionevoli, poiché in tali circostanze il contributo del produttore non sarebbe necessario.

⁽¹⁾ GU C 1 del 3.1.1979, pag. 2.

con l'articolo 5, paragrafo 1, lettera a), del regolamento generale di esenzione per categoria per gli accordi verticali, un fornitore di autoveicoli e un distributore con una quota sul mercato rilevante non superiore al 30 % possono accordarsi su un obbligo di monomarchismo in forza del quale il distributore acquista gli autoveicoli esclusivamente dal fornitore o da altre imprese da questi indicate, a condizione che la durata di tali obblighi di non concorrenza sia uguale o inferiore a cinque anni. Gli stessi principi si applicano agli accordi conclusi tra i fornitori e i loro riparatori e/o distributori di pezzi di ricambio autorizzati. Il rinnovo oltre i cinque anni richiede il consenso esplicito di entrambe le parti e non dovrebbero esistere ostacoli che impediscano al distributore di porre effettivamente termine all'obbligo di non concorrenza allo scadere dei cinque anni. Gli obblighi di non concorrenza di durata indeterminata o superiore a cinque anni non rientrano nel campo di applicazione dei regolamenti di esenzione per categoria, benché in tali circostanze i regolamenti di esenzione per categoria continuerebbero ad applicarsi alla parte restante dell'accordo verticale. Lo stesso vale per gli obblighi di non concorrenza tacitamente rinnovabili oltre i cinque anni. Ostacoli, minacce di rescissione, o intimidazioni nel senso di un'eventuale reimposizione del monomarchismo prima che sia trascorso un periodo di tempo sufficiente per permettere al distributore o al nuovo fornitore di ammortizzare gli investimenti irrecuperabili equivarrebbero a un tacito rinnovo dell'obbligo di monomarchismo in questione.

- (27) Ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera c), del regolamento generale di esenzione per categoria per gli accordi verticali, l'esenzione non si applica a un obbligo diretto o indiretto che imponga ai membri di un sistema di distribuzione selettiva di non vendere marche di particolari fornitori concorrenti. È opportuno accordare particolare attenzione al modo in cui gli obblighi di monomarchismo sono applicati a distributori multimarca esistenti, per garantire che gli obblighi in questione non facciano parte di una strategia generale volta a eliminare la concorrenza di uno o più specifici fornitori, ed in particolare dei nuovi operatori o dei concorrenti più deboli. Questo tipo di problemi potrebbe sorgere in particolare se vengono superate le soglie della quota di mercato di cui al punto 34 dei presenti orientamenti e se il fornitore che applica questo genere di restrizione ha una posizione sul mercato rilevante che gli permette di contribuire in modo significativo all'effetto generale di preclusione⁽¹⁾.
- (28) Gli obblighi di non concorrenza previsti da accordi verticali non costituiscono una restrizione fondamentale, ma, a seconda delle circostanze del mercato, possono avere tuttavia effetti negativi che possono far rientrare gli accordi nel campo di applicazione dell'articolo 101, paragrafo 1, del trattato⁽²⁾. Un tale effetto nocivo può sorgere se vengono create barriere all'ingresso o all'espansione che

precludono il mercato a fornitori concorrenti e che danneggiano i consumatori inducendo, in particolare, un aumento dei prezzi e agendo a discapito della scelta, della qualità o del livello d'innovazione dei prodotti stessi.

- (29) Gli obblighi di non concorrenza possono tuttavia avere anche effetti positivi che possono giustificare l'applicazione dell'articolo 101, paragrafo 3, del trattato. Essi possono in particolare contribuire a risolvere un problema di «parasitismo», con cui un fornitore può beneficiare degli investimenti fatti da un altro. Un fornitore può ad esempio investire nei locali di un distributore e facendo ciò, tuttavia, può attrarre la clientela verso una marca concorrente venduta negli stessi locali. Lo stesso dicasi per altri tipi di investimenti realizzati dal fornitore e di cui il distributore può avvantaggiarsi per vendere autoveicoli di produttori concorrenti, quali ad esempio agli investimenti in formazione.
- (30) Un altro effetto positivo degli obblighi di non concorrenza nel settore automobilistico consiste nel miglioramento dell'immagine di marca e della reputazione della rete di distribuzione. Imponendo ai distributori un certo grado di uniformità e di standardizzazione della qualità, tali restrizioni possono contribuire a creare e a mantenere un'immagine di marca che renda particolarmente allettanti agli occhi del consumatore finale gli autoveicoli di quella marca e ne aumenti le vendite.
- (31) Ai sensi dell'articolo 1, lettera d), del regolamento generale di esenzione per categoria per gli accordi verticali, per «obbligo di non concorrenza» si intende:
- «a) qualsiasi obbligo, diretto o indiretto, che impone all'acquirente di non produrre, acquistare, vendere o rivendere beni o servizi in concorrenza con i beni o servizi oggetto del contratto; o
- b) qualsiasi obbligo, diretto o indiretto, che impone all'acquirente di acquistare dal fornitore o da un'altra impresa da questo indicata più dell'80 % degli acquisti annui complessivi dei beni o servizi contrattuali e dei loro succedanei effettuati dall'acquirente stesso sul mercato rilevante.»
- (32) Oltre ai mezzi diretti per vincolare il distributore alla o alle proprie marche, un fornitore può far ricorso a mezzi indiretti che sortiscono il medesimo effetto. Nel settore automobilistico, tali mezzi indiretti possono comprendere le norme qualitative specificamente intese a scoraggiare i distributori dalla vendita di prodotti di marche concorrenti⁽³⁾, i bonus condizionati all'accettazione da parte del distributore di vendere esclusivamente una data marca, gli sconti previsti per il raggiungimento di determinati obiettivi o altre condizioni quale l'obbligo di costituire un soggetto giuridico distinto per la marca concorrente

⁽¹⁾ Comunicazione della Commissione relativa agli accordi di importanza minore che non determinano restrizioni sensibili della concorrenza ai sensi dell'articolo 81, paragrafo 1, del trattato che istituisce la Comunità europea (de minimis), GU C 368 del 22.12.2001, pag. 13.

⁽²⁾ Per quanto riguarda i fattori rilevanti da prendere in considerazione per valutare gli obblighi di non concorrenza ai sensi dell'articolo 101, paragrafo 1, del trattato, si veda la relativa sezione delle linee direttrici verticali generali, in particolare i punti da 129 a 150.

⁽³⁾ Cfr. i casi BMW IP/06/302 — 13.3.2006 e Opel 2006, IP/06/303 — 13.3.2006.

o l'obbligo di esporre la nuova marca concorrente in uno spazio espositivo distinto e ubicato in un luogo in cui il rispetto di tali condizioni non sarebbe economicamente redditizio (si pensi ad esempio alle zone scarsamente popolate).

- (33) L'esenzione per categoria prevista nel regolamento generale di esenzione per categoria per gli accordi verticali si applica a tutte le forme di obbligo di non concorrenza diretto o indiretto a condizione che la quota di mercato del fornitore e del suo distributore non sia superiore al 30 % e che la durata dell'obbligo di non concorrenza non superi i cinque anni. Tuttavia, anche nei casi in cui i singoli accordi rispettano queste condizioni, il ricorso ad obblighi di non concorrenza può indurre effetti anticoncorrenziali non compensati dagli effetti positivi. Nel settore automobilistico, tali effetti anticoncorrenziali netti potrebbero in particolare risultare da effetti cumulativi che conducono alla preclusione dal mercato di marche concorrenti.
- (34) Per quanto riguarda la distribuzione di autoveicoli al dettaglio, è improbabile che una preclusione di questo tipo si verifichi su mercati dove tutti i fornitori detengono quote di mercato inferiori al 30 % e dove la percentuale complessiva di tutte le vendite di autoveicoli soggette ad obblighi di monomarchismo sul mercato in questione (cioè la quota di mercato vincolata totale) non supera il 40 %⁽¹⁾. In una situazione in cui un fornitore non dominante detiene una quota del mercato rilevante superiore al 30 % e tutti gli altri fornitori detengono quote inferiori al 30 %, è improbabile che si verifichino effetti anticoncorrenziali cumulativi fintantoché la quota di mercato vincolata totale non supera il 30 %.
- (35) Se l'accesso al mercato rilevante per la vendita di autoveicoli nuovi e la relativa concorrenza sono limitati significativamente a causa dell'effetto cumulativo di reti parallele di accordi verticali simili che comportano obblighi di monomarchismo, la Commissione può revocare il beneficio dell'esenzione per categoria, ai sensi dell'articolo 29 del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato⁽²⁾. Una decisione di revoca può essere indirizzata in particolare a quei fornitori che contribuiscono in misura significativa all'effetto cumulativo di preclusione sul mercato rilevante. Quando tale effetto si verifica su un mercato nazionale, le autorità nazionali preposte alla concorrenza dello Stato membro interessato possono anche revocare il beneficio dell'esenzione per categoria relativamente a tale territorio.
- (36) Inoltre, se esistono reti parallele di accordi che comportano restrizioni verticali che coprono più del 50 % di un dato mercato, la Commissione può adottare un regolamento che dichiara l'esenzione per categoria inapplicabile al mercato in questione relativamente a tali restrizioni. In particolare, una tale situazione può verificarsi se gli effetti

cumulativi derivanti dal ricorso diffuso agli obblighi di monomarchismo vanno a scapito dei consumatori su tale mercato.

- (37) Per quanto riguarda la valutazione degli obblighi minimi di acquisto calcolati sulla base del fabbisogno annuo complessivo del distributore, la revoca dell'esenzione per categoria può essere giustificata in caso di effetti anticoncorrenziali cumulativi anche se il fornitore impone un obbligo minimo di acquisto inferiore all'80 % stabilito all'articolo 1, lettera d), del regolamento generale di esenzione per categoria per gli accordi verticali. Le parti devono valutare se, in base alle circostanze fattuali rilevanti, ove sussista per il distributore l'obbligo di garantire che una data percentuale dei suoi acquisti complessivi di autoveicoli rechi il marchio del fornitore, tale obbligo impedisca al distributore di avere anche una o più marche concorrenti. Da tale punto di vista, anche un quantitativo minimo di acquisti fissato al di sotto dell'80 % degli acquisti annui complessivi equivarrà a un obbligo di monomarchismo se obbliga un distributore, intenzionato a trattare una nuova marca di sua scelta di un produttore concorrente, ad acquistare una quantità tale di veicoli della marca che solitamente vende da rendere la sua attività economicamente non sostenibile⁽³⁾. Un tale obbligo minimo di acquisto equivarrà inoltre a un obbligo di monomarchismo se costringe un fornitore concorrente a distribuire il volume delle vendite previsto su un dato territorio tra diversi distributori, determinando una duplicazione degli investimenti e una presenza di vendita frammentaria.

ii) *Valutazione degli obblighi di monomarchismo che non rientrano nel campo di applicazione dei regolamenti di esenzione per categoria*

- (38) È possibile inoltre che le parti debbano valutare la compatibilità con le norme di concorrenza degli obblighi di monomarchismo contenuti in accordi che non possono beneficiare dell'esenzione per categoria, o perché la quota di mercato delle parti supera il 30 %, o perché la durata dell'accordo è superiore ai 5 anni previsti. Tali accordi saranno pertanto soggetti a un esame individuale per accertare se rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 101, paragrafo 1, del trattato, e, in caso affermativo, se è possibile dimostrare la presenza di miglioramenti dell'efficienza che possano compensare eventuali effetti anticoncorrenziali. In tal caso, può essere consentito il ricorso all'eccezione prevista all'articolo 101, paragrafo 3, del trattato. Per la valutazione dei casi individuali si applicano i principi generali stabiliti nella sezione VI.2.1 degli orientamenti verticali generali.

⁽¹⁾ Cfr. gli orientamenti verticali generali, punto 141.

⁽²⁾ GU L 1 del 4.1.2003, pag. 1.

⁽³⁾ Ad esempio, se un concessionario acquista 100 automobili della marca A in un anno per far fronte alla domanda e desidera acquistare 100 automobili della marca B, un obbligo di acquisto minimo dell'80 % per la marca A significherebbe che, l'anno successivo, il concessionario dovrebbe comprare 160 macchine della marca A. Dato che è probabile che i tassi di penetrazione siano relativamente stabili, il concessionario corre il rischio di restare con un grosso stock di automobili di marca A invendute e, per evitare una situazione di questo genere, sarebbe costretto a ridurre drasticamente i suoi acquisti della marca B. A seconda delle specifiche circostanze del caso, una tale prassi può essere vista come un obbligo di monomarchismo.

(39) In particolare, gli accordi conclusi fra un produttore di autoveicoli o il suo importatore, da un lato, e distributori di pezzi di ricambio e/o riparatori autorizzati, dall'altro, non rientrano nei regolamenti di esenzione per categoria quando le quote di mercato detenute dalle parti superano la soglia del 30 %, cosa che è probabile succeda per la maggior parte degli accordi di questo tipo. Gli obblighi di monomarchismo che dovranno essere valutati in tali circostanze includono tutti i tipi di restrizioni che, direttamente o indirettamente, limitano la facoltà di distributori o riparatori autorizzati di ottenere da terzi pezzi di ricambio originali o di qualità equivalente. Tuttavia, costringere un riparatore autorizzato a usare pezzi di ricambio originali forniti dal produttore di autoveicoli per le riparazioni coperte da garanzia, nel servizio assistenza gratuito e nei lavori di revisione di autoveicoli difettosi non verrebbe considerato un obbligo di monomarchismo, ma piuttosto un'esigenza oggettivamente giustificata.

(40) Occorre inoltre valutare individualmente anche gli obblighi di monomarchismo contenuti in accordi per la distribuzione di autoveicoli nuovi, qualora la loro durata superi i cinque anni o/e qualora la quota di mercato del fornitore sia superiore al 30 %, cosa che può succedere per certi fornitori in alcuni Stati membri. In tali circostanze, le parti dovrebbero considerare non solo la quota di mercato del fornitore e dell'acquirente, ma anche la quota di mercato vincolata totale, tenendo conto delle soglie indicate sopra, al punto 34. Al di sopra di tali soglie i casi individuali saranno valutati conformemente ai principi generali stabiliti nella sezione VI.2.1 degli orientamenti verticali generali.

(41) Al di fuori del campo di applicazione dei regolamenti di esenzione per categoria, la valutazione degli obblighi minimi di acquisto calcolati sulla base del fabbisogno annuo complessivo del distributore terrà conto di tutte le circostanze fattuali rilevanti. In particolare, un obbligo minimo di acquisto fissato al di sotto dell'80 % degli acquisti annui complessivi equivarrà a un obbligo di monomarchismo se ha l'effetto di impedire ai distributori di trattare una o più marche supplementari concorrenti.

2. Distribuzione selettiva

(42) La distribuzione selettiva è attualmente la forma di distribuzione più comunemente in uso nel settore automobilistico, sia per quanto riguarda la distribuzione di autoveicoli che i servizi di riparazione e manutenzione e per la distribuzione di pezzi di ricambio.

(43) In caso di distribuzione selettiva puramente qualitativa, i distributori ed i riparatori sono selezionati unicamente sulla base di criteri oggettivi connessi alla natura dei prodotti o dei servizi, quali le capacità tecniche del personale addetto alle vendite, la configurazione dei locali di vendita, le tecniche di vendita ed il tipo di servizi di vendita che il

distributore deve fornire⁽¹⁾. Il ricorso a tali criteri non impone un limite diretto al numero dei distributori o riparatori ammessi a far parte della rete del fornitore. In genere, si ritiene che la distribuzione selettiva basata su criteri puramente qualitativi non rientri nell'ambito dell'articolo 101, paragrafo 1, del trattato, in quanto non provoca effetti anticoncorrenziali, purché vengano soddisfatte tre condizioni. In primo luogo, il ricorso ad un sistema di distribuzione selettiva deve essere dettato dalla natura stessa del prodotto, nel senso che, tenuto conto delle caratteristiche del prodotto, il ricorso al sistema di distribuzione selettiva è un requisito legittimo inteso a preservarne la qualità e a garantirne il corretto impiego. In secondo luogo, la scelta dei distributori o riparatori deve avvenire secondo criteri oggettivi d'indole qualitativa stabiliti indistintamente per tutti i rivenditori potenziali e applicati in modo non discriminatorio. In terzo luogo, i criteri stabiliti non devono andare oltre il necessario.

(44) Mentre la distribuzione selettiva basata su criteri qualitativi comporta la selezione di distributori o riparatori soltanto sulla base di criteri oggettivi collegati alla natura del prodotto o del servizio, un sistema di distribuzione selettiva basato su criteri quantitativi aggiunge ulteriori criteri di scelta che limitano più direttamente il numero di distributori o riparatori potenziali fissandone direttamente il numero oppure, ad esempio, richiedendo un livello minimo di vendite. Le reti basate sui criteri quantitativi sono generalmente considerate più restrittive rispetto a quelle che si basano soltanto su criteri qualitativi e, di conseguenza, è più probabile che rientrino nel campo di applicazione dell'articolo 101, paragrafo 1, del trattato.

(45) Nel caso di accordi di distribuzione selettiva che rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 101, paragrafo 1, del trattato, le parti devono valutare se essi possono beneficiare dei regolamenti di esenzione per categoria o, a livello individuale, dell'eccezione prevista all'articolo 101, paragrafo 3, del trattato.

i) *Valutazione della distribuzione selettiva ai sensi dei regolamenti di esenzione per categoria*

(46) I regolamenti di esenzione per categoria esentano gli accordi di distribuzione selettiva, indipendentemente dal fatto che vengano utilizzati criteri di selezione quantitativi o puramente qualitativi, a condizione che le quote di

⁽¹⁾ Va ricordato tuttavia che, secondo la giurisprudenza UE consolidata, i sistemi di distribuzione selettiva puramente qualitativa possono comunque limitare la concorrenza qualora l'esistenza di un determinato numero di tali sistemi non lasci alcuno spazio per altre forme di distribuzione basate su modalità concorrenziali diverse. Questa situazione non si verificherà in genere sui mercati della vendita di autoveicoli nuovi, nei quali il leasing e altri accordi simili rappresentano una valida alternativa all'acquisto vero e proprio, né sui mercati dei servizi di riparazione e manutenzione fintantoché i riparatori indipendenti forniscono ai consumatori un canale alternativo per la manutenzione dei loro autoveicoli. Cfr. ad esempio la sentenza nella causa T-88/92, *Groupement d'achat Edouard Leclerc/Commissione*, Racc. 1996, pag. II-1961.

mercato delle parti non superino il 30 %. Per poter beneficiare di tale esenzione, gli accordi non devono tuttavia contenere nessuna delle restrizioni fondamentali di cui all'articolo 4 del regolamento generale di esenzione per categoria per gli accordi verticali e all'articolo 5 del regolamento di esenzione per categoria per gli autoveicoli, né nessuna delle restrizioni escluse previste all'articolo 5 del primo regolamento.

(47) Tre delle restrizioni fondamentali previste dal regolamento generale di esenzione per categoria per gli accordi verticali riguardano specificamente la distribuzione selettiva. Ai sensi dell'articolo 4, lettera b), è considerata fondamentale la restrizione relativa al territorio in cui, o ai clienti ai quali, l'acquirente che è parte contraente dell'accordo può vendere i beni o i servizi oggetto del contratto, ad eccezione della restrizione delle vendite da parte dei membri di un sistema di distribuzione selettiva a distributori non autorizzati sui mercati nei quali viene gestito un sistema di questo tipo. Ai sensi dell'articolo 4, lettera c), sono considerati fondamentali gli accordi che hanno per oggetto la restrizione delle vendite attive o passive agli utenti finali da parte dei membri di un sistema di distribuzione selettiva operanti nel commercio al dettaglio, fatta salva la possibilità di proibire ad un membro di tale sistema di svolgere la propria attività in un luogo di stabilimento non autorizzato; l'articolo 4, lettera d), riguarda invece la restrizione delle forniture incrociate tra distributori all'interno di un sistema di distribuzione selettiva, ivi inclusi i distributori operanti a differenti livelli commerciali. Le tre restrizioni fondamentali menzionate hanno un'importanza particolare per il settore della distribuzione degli autoveicoli.

(48) In virtù del mercato interno, i consumatori possono acquistare autoveicoli in altri Stati membri traendo vantaggio dai differenziali di prezzo tra di essi; la Commissione considera la tutela del commercio parallelo in questo settore come un importante obiettivo di concorrenza. La possibilità per un consumatore di acquistare beni in altri Stati membri è particolarmente importante nel caso degli autoveicoli, visto l'elevato valore del bene ed i vantaggi diretti in termini di prezzi più bassi di cui beneficiano i consumatori che acquistano autoveicoli in Stati membri dell'UE diversi dal proprio. La Commissione vigila pertanto affinché gli accordi di distribuzione non limitino il commercio parallelo, circostanza che non soddisferebbe le condizioni dell'articolo 101, paragrafo 3, del trattato ⁽¹⁾.

(49) La Commissione ha avviato diversi procedimenti nei confronti di costruttori automobilistici per intralcio al commercio parallelo e le sue decisioni sono state in gran parte

⁽¹⁾ Il fatto che le restrizioni commerciali transfrontaliere possano andare a scapito dei consumatori è stato confermato dalla Corte nella causa C-551/03 P, *General Motors*, Racc. 2006, I-3173, punti 67 e 68, nella causa C-338/00 P, *Volkswagen/Commissione*, Racc. 2003, pag. I-9189, punti 44 e 49, e nella causa T-450/05, *Peugeot/Commissione*, sentenza del 9 luglio 2009, non ancora pubblicata, punti 46-49.

confermate dalla giurisprudenza UE ⁽²⁾. L'esperienza indica che le restrizioni al commercio parallelo possono assumere varie forme. Un fornitore può, ad esempio, fare pressione sui distributori, minacciarli di rescindere il contratto, non pagare i bonus, rifiutarsi di onorare le garanzie sugli autoveicoli importati da un consumatore o oggetto di forniture incrociate tra distributori stabiliti in Stati membri diversi, oppure fare in modo che un distributore abbia tempi di attesa significativamente più lunghi per la consegna di un autoveicolo identico quando il consumatore in questione è residente in un altro Stato membro.

(50) Un esempio particolare di restrizione indiretta al commercio parallelo si verifica quando un distributore non riesce ad ottenere autoveicoli nuovi con le specifiche adeguate necessarie per una vendita transfrontaliera. In tali circostanze specifiche, il beneficio dell'esenzione per categoria può dipendere dal fatto che il fornitore fornisca ai propri distributori autoveicoli con caratteristiche identiche a quelle degli autoveicoli venduti in altri Stati membri affinché vengano venduti a consumatori provenienti da tali paesi (la cosiddetta «clausola di disponibilità») ⁽³⁾.

(51) Ai fini dell'applicazione dei regolamenti di esenzione per categoria, ed in particolare per quanto riguarda l'applicazione dell'articolo 4, lettera c), del regolamento generale di esenzione per categoria per gli accordi verticali, il concetto di «utilizzatori finali» comprende le imprese di leasing. Ciò significa, in particolare, che non è possibile impedire ai distributori appartenenti a sistemi di distribuzione selettiva di vendere autoveicoli nuovi ad imprese di leasing di loro scelta. Un fornitore che si avvale di un sistema di distribuzione selettiva può tuttavia impedire ai suoi distributori di vendere autoveicoli nuovi alle imprese di leasing se vi è un rischio accertabile che dette imprese li rivendano quando sono ancora nuovi. Un fornitore può quindi chiedere che un concessionario, prima della vendita a una data impresa, verifichi le condizioni generali di leasing applicate, in modo tale da accertare che l'impresa in questione sia effettivamente un'impresa di leasing e non un rivenditore non autorizzato. Tuttavia, obbligare un concessionario a dare al fornitore le copie di ogni accordo di leasing prima di vendere un veicolo a un'impresa di leasing potrebbe equivalere a una restrizione indiretta delle vendite.

(52) Il concetto di «utilizzatori finali» copre anche i consumatori che acquistano attraverso un intermediario. Un intermediario è una persona o un'impresa che acquista un nuovo autoveicolo per conto di un determinato

⁽²⁾ Decisione 98/273/CE della Commissione del 28 gennaio 1998 nel caso IV/35.733 — VW; decisione 2001/146/CE della Commissione del 20 settembre 2000 nel caso COMP/36.653 — Opel, GU L 59 del 28.2.2001, pag. 1; decisione 2002/758/CE della Commissione del 10 ottobre 2001 nel caso COMP/36.264 — Mercedes-Benz, GU L 257 del 25.9.2002, pag. 1; decisione 2006/431/CE della Commissione del 5 ottobre 2005 nei casi F-2/36.623/36.820/37.275 — SEP e altri/Peugeot SA.

⁽³⁾ Cause riunite 25 e 26/84, *Ford-Werke AG e Ford of Europe Inc./Commissione delle Comunità europee*, Racc. 1985, pag. 2725.

consumatore, ma che non appartiene alla rete di distribuzione. Tali operatori svolgono un ruolo importante nel settore automobilistico, in particolare agevolando gli acquisti di autoveicoli da parte dei consumatori in altri Stati membri. Di norma va comprovato lo status di intermediario mediante un mandato valido in cui vengano precisati nominativo ed indirizzo del consumatore, ottenuto prima della transazione. L'uso di Internet come modo per richiamare clienti per una data gamma di veicoli e per raccogliere da parte loro mandati elettronici non incide sullo status di intermediario. Occorre distinguere gli intermediari dai rivenditori indipendenti, che acquistano un veicolo al fine di rivenderlo e non agiscono per conto di un particolare consumatore. I rivenditori indipendenti non vanno considerati utilizzatori finali ai fini dei regolamenti di esenzioni per categoria.

ii) Valutazione della distribuzione selettiva al di fuori del campo di applicazione dei regolamenti di esenzione per categoria

- (53) Come sottolineato al punto 175 degli orientamenti verticali generali, i possibili effetti della distribuzione selettiva sulla concorrenza consistono in una riduzione della concorrenza all'interno di un marchio e, in particolare in presenza di un effetto cumulativo, nell'esclusione di determinati tipi di distributori ed in una agevolazione della collusione tra fornitori o acquirenti.
- (54) Ai fini della valutazione di eventuali effetti anticoncorrenziali della distribuzione selettiva ai sensi dell'articolo 101, paragrafo 1, del trattato, è necessario fare una distinzione tra accordi di distribuzione selettiva basata su criteri puramente qualitativi e accordi di distribuzione selettiva basata su criteri quantitativi. Come precisato sopra al punto 43, la distribuzione selettiva qualitativa non rientra di norma nel campo di applicazione dell'articolo 101, paragrafo 1, del trattato.
- (55) Il fatto che una rete di accordi non benefici dell'esenzione per categoria perché la quota di mercato detenuta da una o più parti supera la soglia del 30 % non implica che tali accordi siano illegali. Le parti dovranno piuttosto esaminare tali accordi a livello individuale per verificare se rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 101, paragrafo 1, del trattato e, in caso affermativo, se possano comunque beneficiare dell'esenzione prevista all'articolo 101, paragrafo 3, del trattato.
- (56) Per quanto riguarda le peculiarità della distribuzione di autoveicoli nuovi, la distribuzione selettiva quantitativa soddisfa in genere le condizioni dell'articolo 101, paragrafo 3, del trattato, se le quote di mercato delle parti non superano il 40 %. Le parti dovrebbero tuttavia ricordare che il ricorso a particolari criteri di selezione potrebbe incidere sulla compatibilità dei loro accordi con l'articolo 101, paragrafo 3, del trattato. Ad esempio, anche se la presenza di clausole di ubicazione, cioè di accordi che contengono il divieto per un membro di un sistema di distribuzione selettiva di operare da un luogo di stabilimento non autorizzato, negli accordi di distribuzione selettiva di autoveicoli nuovi apporta solitamente incrementi di efficienza sotto il profilo logistico e della prevedibilità della copertura di rete, gli svantaggi possono essere superiori ai vantaggi se la quota di mercato del fornitore è molto elevata; in tali circostanze è possibile che clausole di questo tipo non possano beneficiare dell'esenzione di cui all'articolo 101, paragrafo 3, del trattato.
- (57) Anche la valutazione individuale di sistemi di distribuzione selettiva relativi ai riparatori autorizzati solleva questioni specifiche. In presenza di un mercato ⁽¹⁾ per i servizi di riparazione e manutenzione distinto da quello per la vendita di autoveicoli nuovi, si ritiene che esso sia specifico per ciascuna marca. Su tale mercato, la principale fonte di concorrenza risulta dall'interazione fra riparatori indipendenti e riparatori autorizzati della marca interessata.
- (58) I riparatori indipendenti, in particolare, esercitano una pressione concorrenziale vitale, in quanto il loro modello commerciale ed i relativi costi di gestione sono diversi da quelli dei riparatori appartenenti alle reti autorizzate. Inoltre, diversamente dai riparatori autorizzati, che utilizzano in larga misura pezzi di ricambio della marca del produttore, le officine indipendenti di solito ricorrono maggiormente ad altre marche, consentendo così al proprietario di un veicolo di scegliere fra pezzi di ricambio concorrenti. Poiché, oltre a ciò, una larga maggioranza delle riparazioni di autoveicoli più nuovi sono attualmente effettuate in officine autorizzate, è importante che la concorrenza fra i riparatori autorizzati resti effettiva, cosa possibile solo se l'accesso alle reti rimane aperto ai nuovi operatori.
- (59) Il nuovo quadro giuridico permette alla Commissione e alle autorità nazionali preposte alla concorrenza di proteggere più facilmente la concorrenza fra officine indipendenti e riparatori autorizzati, così come fra i membri di ogni rete di riparatori autorizzati. In particolare, la riduzione dal 100 % al 30 % della soglia della quota di mercato per l'esenzione relativa alla distribuzione selettiva basata su criteri qualitativi lascia più ampio margine d'azione alle autorità preposte alla concorrenza.
- (60) Nel valutare l'impatto sulla concorrenza degli accordi verticali sui mercati dei servizi di assistenza post-vendita per gli autoveicoli, le parti devono pertanto essere consapevoli dalla volontà della Commissione di tutelare la concorrenza sia tra i membri delle reti di riparatori autorizzati che tra questi ed i riparatori indipendenti. A tal fine, è opportuno

⁽¹⁾ In alcuni casi, si può definire un mercato dei sistemi che include, insieme, autoveicoli e pezzi di ricambio, tenendo conto, fra l'altro, della vita utile del veicolo così come delle preferenze e delle abitudini di acquisto degli utenti. Cfr. la comunicazione della Commissione sulla definizione del mercato rilevante ai fini dell'applicazione del diritto comunitario in materia di concorrenza, GU C 372 del 9.12.1997, pag. 5, punto 56. Un fattore importante da considerare è se una proporzione significativa di acquirenti faccia la propria scelta tenendo conto o meno dei costi da sostenere durante la vita utile del veicolo. Ad esempio, il comportamento d'acquisto di un acquirente di camion che acquista e gestisce un intero parco, e che al momento dell'acquisto del veicolo tiene conto delle spese di manutenzione, può essere considerevolmente diverso dal comportamento di un acquirente di veicoli singoli. Un altro fattore rilevante è l'esistenza e la situazione relativa dei fornitori di pezzi di ricambio, riparatori e/o distributori di pezzi di ricambio che operano sul mercato dei servizi di assistenza post-vendita indipendentemente dai produttori di autoveicoli. Nella maggior parte dei casi è probabile che vi sia un mercato dei servizi di assistenza post-vendita specifico per le singole marche, in particolare perché la maggior parte degli acquirenti sono privati o PMI che acquistano gli autoveicoli ed i servizi di assistenza post-vendita separatamente e non hanno un accesso sistematico a dati che consentano di valutare in anticipo i costi complessivi della proprietà di un autoveicolo.

prestare particolare attenzione a tre comportamenti specifici che possono limitare tale concorrenza: impedire ai riparatori indipendenti l'accesso alle informazioni tecniche; abusare delle garanzie legali e/o estese offerte dai costruttori al fine di escludere i riparatori indipendenti; subordinare l'accesso alle reti di riparatori autorizzati al rispetto di criteri non qualitativi.

- (61) Benché le tre sottosezioni che seguono si riferiscano in modo specifico alla distribuzione selettiva, gli stessi effetti di preclusione anticoncorrenziale potrebbero derivare da altri tipi di accordi verticali che limitano direttamente o indirettamente il numero di partner di servizi contrattualmente legati a un produttore di autoveicoli.

Accesso degli operatori indipendenti ad informazioni tecniche

- (62) Benché in genere si ritenga che la distribuzione selettiva puramente qualitativa non rientri nel campo di applicazione dell'articolo 101, paragrafo 1, del trattato per l'assenza di effetti anticoncorrenziali⁽¹⁾, gli accordi di distribuzione selettiva basata su criteri qualitativi conclusi con riparatori autorizzati e/o distributori di pezzi di ricambio possono viceversa rientrare in tale campo di applicazione se, nel contesto di tali accordi, una delle parti agisce in modo da precludere il mercato agli operatori indipendenti, ad esempio negando loro l'accesso alle informazioni tecniche necessarie per le riparazioni e la manutenzione. In tale contesto, la nozione di operatori indipendenti include i riparatori indipendenti, i fabbricanti e distributori di pezzi di ricambio, i fabbricanti di apparecchiature o strumenti per la riparazione, gli editori di informazioni tecniche, i club automobilistici, le imprese di assistenza su strada, gli operatori che offrono servizi di revisione e test e gli operatori che offrono formazione per i riparatori.

- (63) I fornitori trasmettono ai propri riparatori autorizzati tutte le informazioni tecniche necessarie per riparare e effettuare la manutenzione degli autoveicoli delle loro marche e sono spesso gli unici in grado di fornire ai riparatori tutte le informazioni tecniche necessarie per le marche in questione. In tali circostanze, se il fornitore non consente agli operatori indipendenti un accesso adeguato alle informazioni tecniche necessarie per la manutenzione e le riparazioni specifiche per la marca, gli eventuali effetti negativi derivanti dai suoi accordi con i riparatori e/o i distributori di pezzi di ricambio autorizzati potrebbero essere più ampi e far sì che essi rientrino nel campo di applicazione dell'articolo 101, paragrafo 1, del trattato.

⁽¹⁾ Come indicato sopra, al punto 54, ciò generalmente avviene sui mercati dei servizi di riparazione e manutenzione fintantoché i riparatori indipendenti forniscono ai consumatori un canale alternativo per la manutenzione dei loro autoveicoli.

- (64) Il mancato accesso ad informazioni tecniche necessarie potrebbe inoltre causare un peggioramento della posizione di mercato degli operatori indipendenti, determinando un danno per i consumatori in termini di riduzione significativa della scelta dei pezzi di ricambio, di prezzi più elevati per i servizi di riparazione e di manutenzione, di riduzione della scelta delle officine e di potenziali problemi di sicurezza. In tali circostanze, gli incrementi di efficienza che potrebbero di norma derivare dagli accordi di riparazione e distribuzione di pezzi di ricambio autorizzate non sarebbero tali da controbilanciare questi effetti anticoncorrenziali; gli accordi in questione non rispetterebbero di conseguenza le condizioni previste all'articolo 101, paragrafo 3, del trattato.

- (65) Il regolamento (CE) n. 715/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2007, relativo all'omologazione dei veicoli a motore riguardo alle emissioni dai veicoli passeggeri e commerciali leggeri (Euro 5 ed Euro 6) e all'ottenimento di informazioni sulla riparazione e la manutenzione del veicolo⁽²⁾, e il regolamento (CE) n. 692/2008 della Commissione, del 18 luglio 2008, recante attuazione e modifica del regolamento (CE) n. 715/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'omologazione dei veicoli a motore riguardo alle emissioni dai veicoli passeggeri e commerciali leggeri (Euro 5 ed Euro 6) e all'ottenimento di informazioni per la riparazione e la manutenzione del veicolo⁽³⁾, prevedono un sistema di divulgazione delle informazioni sulla riparazione e la manutenzione relative alle autovetture immesse sul mercato a partire dal 1° settembre 2009. Il regolamento (CE) n. 595/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, relativo all'omologazione dei veicoli a motore e dei motori riguardo alle emissioni dei veicoli pesanti (Euro 6) e all'accesso alle informazioni relative alla riparazione e alla manutenzione del veicolo⁽⁴⁾, e le derivanti misure d'attuazione, prevedono un tale sistema per i veicoli commerciali immessi sul mercato a partire dal 1° gennaio 2013. La Commissione terrà conto di tali regolamenti nel valutare i casi in cui si sospetta che sia stato negato l'accesso ad informazioni tecniche sulla riparazione e la manutenzione di veicoli commercializzati prima di tali date. Per valutare se il negato accesso ad una particolare informazione possa far rientrare i relativi accordi nel campo di applicazione dell'articolo 101, paragrafo 1, del trattato, occorre prendere in considerazione una serie di fattori ed esaminare:

- a) se le informazioni in questione costituiscono informazioni tecniche o di altro tipo, quali quelle commerciali⁽⁵⁾, il cui accesso può essere legittimamente negato;

⁽²⁾ GU L 171 del 29.6.2007, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 199 del 28.7.2008, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 188 del 18.7.2009, pag. 1.

⁽⁵⁾ Possono essere considerate informazioni commerciali le informazioni usate per effettuare attività di riparazione e manutenzione, ma non necessarie per la riparazione o la manutenzione di autoveicoli. Si tratta ad esempio dei software di fatturazione, oppure di informazioni sulle tariffe orarie praticate dalla rete autorizzata.

- b) se il mancato accesso a tali informazioni tecniche influisce notevolmente sulla capacità degli operatori indipendenti di svolgere i loro compiti e di esercitare una pressione concorrenziale sul mercato;
- c) se i membri della relativa rete di riparatori autorizzati hanno accesso alle informazioni tecniche in questione. Qualora le informazioni siano state loro fornite in qualsivoglia forma, allora l'accesso dovrebbe essere garantito anche agli operatori indipendenti su una base non discriminatoria;
- d) se le informazioni in questione saranno in ultimo ⁽¹⁾ utilizzate ai fini della riparazione e della manutenzione di autoveicoli o per altri fini ⁽²⁾, come la fabbricazione di pezzi di ricambio o strumenti.
- (66) Il progresso tecnologico implica che il concetto di informazione tecnica sia flessibile. Al momento tra le informazioni tecniche sono compresi, a titolo di esempio, software specifici, i codici di errore ed altri parametri, ivi compresi gli aggiornamenti, necessari per interventi sulle unità elettroniche di controllo implicanti l'introduzione e/o il ripristino delle impostazioni raccomandate dal fornitore, i numeri di identificazione dei veicoli o qualsiasi altro metodo d'identificazione dei veicoli, i cataloghi dei pezzi di ricambio, i procedimenti di riparazione e manutenzione, le soluzioni derivanti dall'esperienza pratica e relative a problemi che in genere riguardano un dato modello o una data partita, gli avvisi di ritiro dei prodotti nonché altri avvisi che indicano le riparazioni che possono essere effettuate senza spese nella rete dei riparatori autorizzati. Sono informazioni tecniche anche i codici dei pezzi di ricambio e ogni altra informazione necessaria per identificare il pezzo di ricambio corretto, del marchio del costruttore automobilistico, che può essere montato su un determinato veicolo (cioè il pezzo di ricambio che il costruttore automobilistico fornirebbe generalmente ai membri delle sue reti di riparatori autorizzati per riparare il veicolo in questione) ⁽³⁾. L'elenco di informazioni di cui all'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 715/2007 e del regolamento (CE) n. 595/2009 rappresenta inoltre un'indicazione su cosa intenda la Commissione per informazioni tecniche ai fini dell'applicazione dell'articolo 101 del trattato.
- (67) Le modalità con cui sono fornite le informazioni tecniche sono inoltre importanti ai fini della valutazione della compatibilità degli accordi sui riparatori autorizzati con l'articolo 101 del trattato. L'accesso deve essere concesso a richiesta e senza indebiti ritardi, l'informazione deve essere fornita in modo utilizzabile e il prezzo richiesto non deve scoraggiare l'accesso alle informazioni non tenendo conto della misura in cui l'operatore indipendente ne fa uso. È opportuno che un fornitore di autoveicoli sia tenuto a concedere l'accesso alle informazioni tecniche sui nuovi autoveicoli contemporaneamente ai propri riparatori autorizzati e agli operatori indipendenti senza obbligare questi ultimi ad acquistare altre informazioni non necessarie per eseguire il tipo di lavoro in questione. L'articolo 101 del trattato, tuttavia, non obbliga un fornitore a dare informazioni tecniche in formato standardizzato o attraverso un sistema tecnico definito, come la norma CEN/ISO e il formato OASIS, come previsto dal regolamento (CE) n. 715/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio e dal regolamento (CE) n. 295/2009 della Commissione, del 18 marzo 2009, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata ⁽⁴⁾.
- (68) Dette considerazioni valgono inoltre anche per quanto riguarda l'accesso degli operatori indipendenti alle apparecchiature e alla formazione. In questo contesto per «apparecchiature» si intende anche la diagnostica elettronica ed altri strumenti di riparazione, con il relativo software, compresi aggiornamenti periodici e servizi post-vendita per tali strumenti.
- Utilizzo abusivo delle garanzie
- (69) Anche gli accordi di distribuzione selettiva basata su criteri qualitativi possono rientrare nel campo di applicazione dell'articolo 101, paragrafo 1, del trattato, se il fornitore e i membri della sua rete autorizzata riservano, esplicitamente o implicitamente, le riparazioni di determinate categorie di autoveicoli ai membri della rete autorizzata. Ciò può accadere, ad esempio, se la garanzia, legale o estesa, del costruttore nei confronti dell'acquirente è subordinata al fatto che l'utilizzatore finale faccia effettuare il lavoro di riparazione e manutenzione non coperto dalla garanzia solo nell'ambito delle reti di riparatori autorizzati. Lo stesso vale per le condizioni di garanzia che impongono il ricorso a pezzi di ricambio col marchio del costruttore per le sostituzioni non coperte dalla garanzia. Sembra inoltre dubbio che gli accordi di distribuzione selettiva che prevedono tali pratiche possano apportare vantaggi per i consumatori tali da permettere che gli accordi in questione beneficino dell'eccezione prevista all'articolo 101, paragrafo 3, del trattato. Tuttavia, qualora un fornitore rifiuti legittimamente di fornire una prestazione coperta da garanzia sostenendo che la situazione contestata sia stata causata da una scorretta riparazione o manutenzione effettuata da un riparatore o dall'uso di pezzi di ricambio di qualità scadente, ciò non inciderà sulla compatibilità con le norme di concorrenza dei suoi accordi relativi a servizi di riparazione.
- ⁽¹⁾ Ad esempio informazioni fornite ad editori affinché questi li ritrasmettano ai riparatori di autoveicoli.
- ⁽²⁾ Rientrano nella categoria delle informazioni utilizzate ai fini della riparazione e della manutenzione di autoveicoli le informazioni necessarie per l'installazione di un pezzo di ricambio o per la manipolazione di un arnese nella riparazione/manutenzione dell'autoveicolo, mentre le informazioni sulla progettazione, sul processo di produzione o sui materiali impiegati per la fabbricazione di un pezzo di ricambio non rientrano in detta categoria, ed è pertanto possibile negarvi l'accesso.
- ⁽³⁾ L'operatore indipendente non dovrebbe essere obbligato a comprare il pezzo di ricambio in questione per poter ottenere questa informazione.
- ⁽⁴⁾ GU L 95 del 9.4.2009, pag. 7.

Accesso a reti di riparatori autorizzati

- (70) La concorrenza tra riparatori autorizzati e riparatori indipendenti non è la sola forma di concorrenza che va presa in considerazione nell'analizzare la compatibilità con l'articolo 101 del trattato di accordi relativi a servizi di riparazione autorizzata. È opportuno che le parti valutino anche il grado di concorrenza che i riparatori autorizzati appartenenti alla relativa rete possono esercitare tra di loro. Uno dei principali fattori che determinano tale concorrenza riguarda le condizioni di accesso alla rete previste dagli accordi-tipo in materia. In considerazione della posizione di mercato generalmente forte che detengono le reti di riparatori autorizzati, della loro particolare importanza per i proprietari di autoveicoli nuovi e del fatto che i consumatori non sono disposti a percorrere lunghe distanze per fare riparare le proprie vetture, la Commissione ritiene importante che l'accesso alle reti di riparatori autorizzati rimanga generalmente aperto a tutte le imprese che soddisfanno criteri di qualità definiti. È probabile che una selezione di tipo quantitativo dei potenziali membri faccia sì che l'accordo rientri nel campo di applicazione dell'articolo 101, paragrafo 1, del trattato.
- (71) Un caso particolare si verifica quando i riparatori autorizzati sono tenuti, in base agli accordi, anche alla vendita di

autoveicoli nuovi. È probabile che tali accordi rientrino nel campo di applicazione dell'articolo 101, paragrafo 1, del trattato, in quanto un tale obbligo non è richiesto dalla natura dei servizi oggetto del contratto. Inoltre, nel caso di una marca affermata sul mercato, gli accordi che contengono un obbligo di questo tipo non potrebbero di norma beneficiare dell'eccezione prevista all'articolo 101, paragrafo 3, del trattato, in quanto provocherebbero una grave limitazione dell'accesso alla rete di riparatori autorizzati, riducendo quindi la concorrenza senza apportare vantaggi corrispondenti per i consumatori. Tuttavia, in certi casi, un fornitore che intenda lanciare una marca su un particolare mercato geografico potrebbe inizialmente avere difficoltà a trovare distributori disposti a realizzare gli investimenti necessari a meno che essi non siano sicuri di non dover affrontare la concorrenza di riparatori autorizzati «autonomi» che cerchino di avvantaggiarsi dei loro investimenti iniziali. In tali circostanze, un collegamento contrattuale tra le due attività per un periodo di tempo limitato avrebbe un effetto proconcorrenziale sul mercato delle vendite di autoveicoli, permettendo il lancio di una nuova marca e non avrebbe effetti sul mercato potenziale dei servizi di riparazione specifici per tale marca, che in ogni caso non esisterebbe se gli autoveicoli non potessero essere venduti. È dunque improbabile che accordi di questo tipo rientrino nel campo di applicazione dell'articolo 101, paragrafo 1, del trattato.

INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI

Informazioni sintetiche comunicate dagli Stati membri sugli aiuti di Stato concessi ai sensi del regolamento (CE) n. 736/2008 della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2010/C 138/06)

Aiuto n.: XF 14/09

Stato membro: Francia

Regione/Autorità che concede l'aiuto: Lo Stato francese, rappresentato dal Ministro dell'agricoltura e della pesca.

Titolo del regime di aiuto: Aide attribuée au groupement de défense sanitaire aquacole d'Aquitaine en application du règlement (CE) n° 736/2008 de la Commission du 22 juillet 2008 relatif à l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides accordées aux petites et moyennes entreprises actives dans la production, la transformation et la commercialisation de produits de la pêche.

Base giuridica: contrat de projet État-Région (CPER) Aquitaine 2007-2013.

Spesa annua prevista per il regime o importo dell'aiuto ad hoc concesso: 147 900 EUR.

Intensità massima dell'aiuto: 60 %.

Data di entrata in vigore: 1° agosto 2009.

Durata del regime di aiuto o dell'aiuto individuale (non oltre il 30 giugno 2014); indicare: Il termine per la presentazione della domanda di versamento del saldo dell'aiuto è il 30 giugno 2012.

Obiettivo dell'aiuto: Mantenere condizioni sanitarie e ambientali elevate nell'ambito dell'acquacoltura in Aquitania. Le azioni

collettive condotte dal GDSAA vanno a vantaggio di tutti gli acquacoltori della regione.

Indicare l'articolo o gli articoli applicati: Articolo 17 — Aiuti per azioni collettive.

Attività interessata: Acquacoltura, piscicoltura.

Nome e indirizzo dell'autorità che concede l'aiuto:

Ministère de l'agriculture et de la pêche
Direction des pêches maritimes et de l'aquaculture
Bureau de la pisciculture et de la pêche continentale
3 place de Fontenoy
75007 Paris
FRANCE

Sito Internet sul quale è reperibile il testo integrale del regime di aiuto oppure i criteri e le condizioni in base ai quali un aiuto ad hoc è concesso al di fuori di un regime di aiuto:

<http://www.aquitaine.pref.gouv.fr>

o

<http://www.aquitaine.fr>

Giustificazione: L'aiuto previsto nell'ambito del *Contrat de projets État-Région (CPER)* consente di finanziare l'azione prevista senza ricorrere al FEP.

Estratto della decisione relativa all'apertura della procedura di liquidazione del Banco Privado Português, adottata a norma dell'articolo 9 della direttiva 2001/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di risanamento e liquidazione degli enti creditizi

(Pubblicazione ai sensi dell'articolo 13 della predetta direttiva e dell'articolo 21 del decreto legge n. 199/2006 del 25 ottobre 2006)

(2010/C 138/07)

Il 15 aprile 2010, il *Banco de Portugal*, autorità amministrativa competente in materia di liquidazione degli enti creditizi a norma dell'articolo 2, sesto trattino, della direttiva 2001/24/CE, ha deciso, ai sensi dell'articolo 23 del regime generale degli enti creditizi e delle società finanziarie, approvato con decreto legge n. 298/92 del 31 dicembre 1992, in combinato disposto con l'articolo 22, paragrafo 1, lettera f), e con l'articolo 152 dello stesso atto, di revocare l'autorizzazione all'esercizio dell'attività al *Banco Privado Português, SA*, dopo aver verificato l'impossibilità della ricapitalizzazione e del riassetto dell'ente creditizio nel quadro delle disposizioni straordinarie di risanamento adottate dal *Banco de Portugal*. Ai sensi di legge, la deliberazione adottata comporta lo scioglimento e la liquidazione del *Banco Privado Português, SA*.

È stato parimenti deciso che la revoca dell'autorizzazione al *Banco Privado Português, SA*, produca effetti a decorrere dalle ore 12:00 del 16 aprile 2010, ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 3, del decreto legge n. 199/2006, del 25 ottobre 2006.

Contro la predetta decisione è ammesso ricorso dinanzi al tribunale amministrativo di Lisbona (avente sede in Rua Filipe Folque, n.º 12-A, 1.º, a Lisbona, PORTUGAL), entro 90 giorni a decorrere dalla sua notifica o pubblicazione.

Il segretario dei consigli

Paulo Ernesto CARVALHO AMORIM

V

(Avvisi)

PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

COMMISSIONE EUROPEA

INVITO A PRESENTARE PROPOSTE — EACEA/14/10

Programma di cooperazione nel campo dell'istruzione ICI

Cooperazione in materia di istruzione superiore e di formazione tra l'Unione europea e l'Australia e tra l'Unione europea e la Repubblica di Corea

Invito a presentare proposte 2010 per progetti di mobilità comune (JMP) e progetti di laurea comune (JDP)

(2010/C 138/08)

1. Obiettivi e descrizione

L'obiettivo generale consiste nel promuovere la comprensione reciproca fra i popoli dell'UE e dei paesi partner, anche attraverso una conoscenza più diffusa delle rispettive lingue, culture e istituzioni, nonché nel migliorare la qualità dell'istruzione superiore e della formazione, stimolando partenariati equilibrati tra istituti di istruzione superiore e formazione professionale nell'UE e nei paesi partner.

2. Candidati ammissibili

Possono presentare richieste di contributi a titolo del presente invito gli istituti di istruzione superiore e gli istituti di istruzione e formazione professionale, nonché i consorzi di istituti di istruzione superiore e/o istruzione e formazione professionale.

Per poter essere ammessi i candidati devono provenire da uno dei paesi partner e da uno dei 27 Stati membri dell'Unione europea. Quest'anno il programma si incentra sulla cooperazione con l'Australia e la Repubblica di Corea.

3. Attività ammissibili

Nell'ambito del presente invito sono previsti due tipi di attività, ovvero progetti di mobilità comune e progetti di laurea comune.

Per i progetti di mobilità comune (JMP) il sostegno è concesso per consentire ai consorzi di istituti di istruzione superiore e di formazione UE-paese partner di svolgere programmi di studio e di formazione comuni e per attuare la mobilità fra studenti e personale accademico. Il sostegno comprende un importo forfettario per finanziare l'amministrazione, i contributi per gli studenti e il personale del corpo accademico e amministrativo. Un consorzio che presenta la sua candidatura per un progetto di mobilità comune ICI-ECP deve includere almeno 3 istituti di istruzione superiore e/o istituti di formazione di 3 diversi Stati membri dell'UE e almeno 2 istituti dal paese partner. La durata massima dei progetti JMP è di 36 mesi.

Per i progetti di laurea comune (JDP) il sostegno è concesso per sviluppare e attuare programmi di laurea doppia o comune. Il sostegno comprende un importo forfettario per i lavori di sviluppo e l'amministrazione, contributi per gli studenti e il personale del corpo accademico e amministrativo. Un consorzio che presenta la sua candidatura per un progetto di laurea comune ICI-ECP deve includere almeno 2 istituti di istruzione superiore e/o istituti di formazione di 2 diversi Stati membri dell'UE e almeno 2 istituti provenienti dal paese partner. La durata massima dei progetti JDP è di 48 mesi.

Le attività devono iniziare nel mese di novembre 2010.

4. Criteri di aggiudicazione

Per determinare il punteggio complessivo relativo alla qualità di ogni proposta ammissibile saranno applicati i seguenti criteri di qualità.

La rilevanza del progetto per la relazione tra l'UE e i paesi partner (che rappresenta il 25 % del punteggio totale) sarà determinata analizzando:

- a) la rilevanza della proposta rispetto agli obiettivi dell'invito a presentare proposte;
- b) il valore aggiunto del programma di studio nella disciplina e nella professione proposta, dal punto di vista delle relazioni tra l'UE e un paese partner.

Contributo alla qualità e all'eccellenza (che rappresenta il 25 % del punteggio totale) determinato analizzando:

- a) il possibile contributo del progetto alla qualità educativa, all'eccellenza e all'innovazione;
- b) l'importanza del progetto rispetto al miglioramento dei metodi d'insegnamento e delle ulteriori opportunità professionali/di studio degli studenti;
- c) l'ampiezza della definizione di un sistema accademico di controllo della qualità e della sua efficienza per contribuire all'eccellenza accademica.

La qualità dell'attuazione del progetto (che rappresenta il 50 % del punteggio totale) nella misura di:

- a) meccanismi di cooperazione ben definiti e struttura amministrativa di un partenariato efficace;
- b) l'equilibrio dell'integrazione del programma di mobilità e/o di laurea tra le istituzioni partner; l'equilibrio dei flussi di mobilità proposti;
- c) l'efficacia dell'applicazione dei meccanismi di selezione degli studenti basata su principi di trasparenza, uguaglianza e merito, oltre a standard comuni concordati dal partenariato per la candidatura comune, la selezione e le procedure di esame e ammissione;
- d) la validità e la chiarezza delle disposizioni in materia di crediti universitari e trasferimento di crediti e il livello di compatibilità con ECTS;
- e) la qualità delle risorse disponibili per ospitare studenti stranieri e membri del corpo accademico;
- f) la qualità di un piano linguistico;
- g) la qualità di un sistema di monitoraggio e di un piano di valutazione;
- h) la qualità delle attività di diffusione e
- i) la qualità e lo sviluppo di un piano di sostenibilità.

5. Bilancio

Il bilancio disponibile ammonta all'incirca a 2,45 Mio di EUR. Finanziamenti analoghi saranno forniti dai paesi partner conformemente alla normativa applicabile per ciascuno di essi. Si prevede che nel 2010 saranno finanziati da tre a quattro progetti UE-Australia e da tre a quattro progetti UE-Repubblica di Corea, dei quali almeno due a titolo dei progetti di laurea comune.

L'importo massimo del finanziamento da parte dell'UE sarà di 465 000 EUR per un progetto JDP quadriennale, di 232 500 EUR per un progetto JMP triennale con tre istituti dell'UE e di 310 000 EUR per un progetto JMP triennale con quattro o più istituti dell'UE.

6. Scadenza

Le proposte devono essere presentate sia all'UE che alle istituzioni incaricate dell'attuazione in Australia (Australian Department of Education — DEEWR) e nella Repubblica di Corea (Ministry of Education, Science and Technology — MEST).

Le proposte trasmesse per conto dell'istituzione capofila dell'UE devono essere inviate all'Agenzia esecutiva per l'istruzione, gli audiovisivi e la cultura entro e non oltre il **6 settembre 2010**. Le candidature recanti un timbro postale successivo a tale data non saranno prese in considerazione. Le candidature devono essere inviate al seguente indirizzo:

Agenzia esecutiva per l'istruzione, gli audiovisivi e la cultura
EU-ICI Call for Proposals 2010
Avenue du Bourget 1
BOUR 02/17
1140 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIË

Le proposte trasmesse per conto dell'istituzione capofila dell'UE devono essere presentate utilizzando l'apposito modulo, debitamente compilato, datato e firmato dalla persona autorizzata a rappresentare legalmente l'organismo richiedente.

Le candidature australiane e i documenti giustificativi devono essere inviati per lettera raccomandata a:

Mr Steve Nerlich
Director
Research, Analysis and Europe Section (C72NB3)
Department of Education, Employment and Workplace Relations
GPO Box 9880
Canberra ACT 2601
AUSTRALIA

Le candidature coreane e i documenti giustificativi devono essere inviati per lettera raccomandata a:

ICI Education Co-operation Programme
Youngki YOON, Deputy Director
Global Human Resource Division
Ministry of Education, Science and Technology
55, Sejong-no, Jongno-gu, Seoul
REPUBLIC OF KOREA 110-760

7. Ulteriori informazioni

Le linee guida e i moduli di domanda sono disponibili sul seguente sito Internet:

http://eacea.ec.europa.eu/extcoop/ici-ecp/index_en.htm

Le proposte devono essere presentate utilizzando il modulo appositamente fornito e devono contenere tutti gli allegati e le informazioni richiesti.

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

COMMISSIONE EUROPEA

Notifica preventiva di una concentrazione

(Caso COMP/M.5885 — Altarea/Predica/ABP/Aldeta)

Caso ammissibile alla procedura semplificata

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2010/C 138/09)

1. In data 20 maggio 2010 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio («il regolamento») ⁽¹⁾. Con tale operazione le imprese Altarea («Altarea», Francia), Predica («Predica», Francia), appartenente al gruppo Crédit Agricole SA («GCA»), e Stichting Pensioenfonds ABP («ABP», Paesi Bassi) acquisiscono, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento comunitario sulle concentrazioni, il controllo comune dell'impresa Aldeta («Aldeta», Francia), mediante acquisto di azioni.

2. Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

- Altarea: impresa madre del gruppo Altarea Cogedim, che opera principalmente nel settore immobiliare commerciale in Francia. L'attività principale del gruppo consiste nel possesso e nella gestione in proprio di centri commerciali,
- Predica: filiale di GCA, gruppo che opera nel settore dei servizi bancari e assicurativi. Predica opera nella detenzione e nella gestione in proprio di attivi immobiliari,
- ABP: fondo pensione di datori di lavoro e dipendenti del governo olandese e del settore della pubblica istruzione dei Paesi Bassi. ABP detiene in particolare partecipazioni nel settore immobiliare in Francia,
- Aldeta: impresa la cui unica attività consiste nel possesso e nella gestione del centro commerciale «Cap 3000» di Saint-Laurent du Var (Alpes Maritimes, Francia).

3. A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento comunitario sulle concentrazioni. Tuttavia, si riserva la decisione definitiva al riguardo. Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l'esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento comunitario sulle concentrazioni ⁽²⁾, il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l'applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.

4. La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per fax (+32 22964301), per e-mail all'indirizzo COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu o per posta, indicando il riferimento COMP/M.5885 — Altarea/Predica/ABP/Aldeta, al seguente indirizzo:

Commissione europea
Direzione generale della Concorrenza
Protocollo Concentrazioni
J-70
1049 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIË

⁽¹⁾ GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 («il regolamento comunitario sulle concentrazioni»).

⁽²⁾ GU C 56 del 5.3.2005, pag. 32 («la comunicazione sulla procedura semplificata»).

**Comunicazione a norma dell'articolo 27, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio
nel caso COMP/39.398 — Visa MIF**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2010/C 138/10)

1. INTRODUZIONE

(1) Ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 101 e 102 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea⁽¹⁾, la Commissione, qualora intenda adottare una decisione volta a far cessare un'infrazione e le imprese interessate propongano impegni tali da rispondere alle preoccupazioni espresse loro dalla Commissione nella valutazione preliminare, può rendere detti impegni obbligatori per le imprese. La decisione può essere adottata per un periodo di tempo determinato stabilendo che l'intervento della Commissione non è più giustificato. A norma dell'articolo 27, paragrafo 4, dello stesso regolamento, la Commissione pubblica un'esposizione sommaria dei fatti e il contenuto essenziale degli impegni. Le parti interessate possono presentare le loro osservazioni entro il termine stabilito dalla Commissione.

2. SINTESI DEL CASO

- (2) Il 3 aprile 2009 la Commissione ha adottato una comunicazione degli addebiti nei confronti di Visa Europe Limited («Visa Europe»), Visa Inc. e Visa International Services Association.
- (3) La comunicazione degli addebiti, che costituisce una valutazione preliminare ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1/2003, descrive a grandi linee il parere preliminare che Visa Europe, un'associazione di banche europee, abbia agito in violazione degli articoli 101 del TFUE e 53 dell'accordo SEE, avendo fissato commissioni interbancarie multilaterali (CIM) sulle operazioni transfrontaliere e su determinate operazioni nazionali⁽²⁾ presso i punti vendita con le carte di pagamento VISA, VISA Electron e le carte V PAY negli Stati SEE.
- (4) Le commissioni interbancarie sono in effetti versate dalla banca di un operatore commerciale («acquirer») alla banca del titolare della carta («banca emittente») per ciascuna transazione effettuata presso un punto vendita dell'operatore commerciale con una carta di pagamento. Quando il titolare della carta utilizza la carta di pagamento per acquisire beni o servizi presso un operatore commerciale, quest'ultimo paga in effetti al proprio acquirer una commissione sul servizio commerciale. L'acquirer trattiene una

parte di detta commissione (il margine dell'acquirer), una parte è versata alla banca emittente (la CIM) e una piccola parte spetta all'operatore del sistema (Visa, nella fattispecie). Una parte consistente della commissione sul servizio commerciale è in pratica determinata dalla CIM.

- (5) La comunicazione degli addebiti esprime la preoccupazione che le CIM abbiano per oggetto ed effetto una rilevante restrizione della concorrenza sui mercati dell'affiliazione a scapito degli operatori commerciali e, indirettamente, dei loro clienti. Le CIM sembrano avere l'effetto di ampliare la base sulla quale gli acquirer determinano le commissioni applicate agli operatori commerciali, creando un importante elemento di costo comune a tutti gli acquirer. Secondo il parere preliminare della Commissione, le CIM di Visa Europe non sono oggettivamente necessarie. L'effetto restrittivo sui mercati dell'affiliazione è ulteriormente rafforzato dall'effetto delle CIM sui mercati di rete e di emissione, nonché da altre norme e pratiche del settore, tra cui l'obbligo di accettare tutte le carte (*Honour All Cards Rule*, HACR), il divieto di discriminazione (*No Discrimination Rule*, NDR), la combinazione di commissioni (*blending*) e l'applicazione di CIM diverse per transazioni nazionali e transfrontaliere. La comunicazione degli addebiti dichiara inoltre che le CIM non soddisfano i requisiti di eccezione ai sensi dell'articolo 101, paragrafo 3, del TFUE poiché non determinano incrementi di efficienza in grado di trasferire ai consumatori una congrua parte dell'utile che ne deriva.
- (6) Il 29 maggio 2009 la comunicazione degli addebiti è stata inoltre trasmessa a Visa Inc. e a Visa International Service Association, in particolare per quanto riguarda l'eventuale applicazione automatica (*by default*) delle loro CIM interregionali (nella misura in cui dette commissioni possono essere applicate a transazioni transfrontaliere o nazionali con carte di pagamento VISA e V PAY intra-SEE) e il loro coinvolgimento nell'elaborazione delle pratiche HACR e NDR.

3. CONTENUTO ESSENZIALE DEGLI IMPEGNI PROPOSTI

- (7) Le parti interessate dal procedimento non concordano con la valutazione preliminare della Commissione. Visa Europe ha tuttavia proposto di assumere gli impegni ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (CE) n. 1/2003 al fine di eliminare le riserve della Commissione relative alla concorrenza nel segmento delle carte di debito ad addebito immediato.
- (8) Gli impegni sono sinteticamente esposti in appresso e sono integralmente pubblicati in lingua inglese sul sito Internet della direzione generale della Concorrenza al seguente indirizzo:

⁽¹⁾ GU L 1 del 4.1.2003, pag. 1. Con effetto dal 1° dicembre 2009, gli articoli 81 e 82 del trattato CE sono sostituiti rispettivamente dagli articoli 101 e 102 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE). Le due serie di norme sono sostanzialmente identiche. Ai fini del presente avviso, i riferimenti agli articoli 101 e 102 del TFUE si intendono fatti, ove opportuno, agli articoli 81 e 82 del trattato CE.

⁽²⁾ Attualmente Visa Europe ha fissato commissioni CIM nazionali in nove paesi. Negli Stati SEE rimanenti le commissioni CIM nazionali sono fissate dai membri di Visa Europe.

- (9) Visa Europe si impegna a limitare a 20 punti di base (0,2 %) le proprie CIM transfrontaliere a ponderazione annuale applicabili alle transazioni effettuate con le proprie carte di debito ad addebito immediato entro i due mesi successivi la notifica della decisione di impegno a Visa Europe. Tale tetto si applicherà separatamente a ciascuno Stato SEE ove Visa Europe fissa direttamente CIM nazionali specifiche per l'addebito immediato e negli Stati SEE nei quali si applicano le CIM transfrontaliere in assenza di altre commissioni.
- (10) Alla luce di studi condotti dalle banche centrali di diversi Stati SEE per raffrontare i costi delle carte con quelli del contante, la Commissione esprime il parere preliminare che la CIM che Visa Europe si è impegnata ad applicare alle transazioni effettuate con carte di debito ad addebito immediato è conforme alla cosiddetta metodologia dell'«indifferenza del venditore» o «test del turista» sviluppata dalla letteratura economica ⁽¹⁾ La commissione oggetto di questo test (detta anche commissione di equilibrio) è posta a un livello tale che gli operatori commerciali sono indifferenti al fatto di ottenere il pagamento con carta o in contante. L'equilibrio è tale che essi non pagano commissioni più elevate del valore del vantaggio operativo generato dall'uso di una carta. Per esempio, si ha un vantaggio commerciale quando i pagamenti con carta riducono i costi sostenuti dall'operatore commerciale rispetto ai costi dei pagamenti in contanti (p. es. perché si risparmiano le spese relative ai trasporti e alla sicurezza dei contanti o si riduce il tempo di attesa alle casse). A determinate condizioni (p. es. la misura in cui la commissione si ripercuote sui titolari delle carte) garantisce che i titolari di carte effettuino sicuramente una scelta efficiente fra i diversi strumenti di pagamento. In tal caso la CIM consente di dare i segnali di prezzo corretti ai titolari di carte, che adattano di conseguenza il loro comportamento.
- (11) Visa Europe si impegna inoltre ad attuare e a migliorare ulteriormente i dispositivi di trasparenza introdotti dal suo consiglio nella riunione del marzo 2009. Visa Europe si impegna in particolare a:
- mantenere la pratica contraria alla combinazione di commissioni sui servizi commerciali applicabili a più di un sistema di pagamento con carta o più tipi di carte Visa Europe e a richiedere agli acquirer la fatturazione delle commissioni sui servizi commerciali rubricate secondo i diversi tipi di carte,
 - continuare a richiedere ai membri di Visa Europe di registrare tutti i tassi CIM e ad applicarli alle operazioni transfrontaliere in ambo le direzioni,
 - continuare a pubblicare sul proprio sito web tutte le CIM infra-regionali e nazionali in modo da identificare un tasso di commissione interbancaria applicabile a tutti i tipi di transazioni e obbligare gli acquirer a informare gli operatori commerciali di tale pubblicazione,
 - garantire che le carte commerciali emesse nel territorio del SEE siano pienamente visibili e identificabili e che tali carte possano essere identificate elettronicamente presso i terminali POS dall'acquirer o dall'operatore commerciale se il terminale possiede tale funzione,
 - Visa Europe possiede già pratiche HACR separate per carte VISA, VISA Electron e V PAY; gli operatori dispongono cioè della facoltà di libera scelta tra le carte VISA e/o VISA Electron e/o V PAY. Visa Europe non apporterà alcuna modifica alle pratiche HACR, in quanto esse sono applicabili alle transazioni ad addebito immediato. Visa Europe richiederà inoltre ai suoi acquirer di informare gli operatori commerciali che è loro consentito accettare carte VISA e/o VISA Electron e/o V PAY e/o carte di sistemi concorrenti,
 - mantenere l'attuale posizione che prevede che gli operatori commerciali possano avere diversi acquirer per transazioni commerciali con ogni tipo di carta di pagamento all'interno del sistema Visa Europe e/o di sistemi concorrenti.
- (12) Visa Europe nominerà un fiduciario incaricato di controllare che detti impegni siano rispettati. Prima della nomina, la Commissione avrà la facoltà di approvare o rifiutare il fiduciario proposto.
- (13) Questi impegni saranno validi per un periodo di quattro anni a partire dalla data di notifica della decisione sugli impegni a Visa Europe e prevedono un esercizio di revisione.
- (14) Tali impegni non riguardano le attuali CIM per transazioni effettuate con carte di credito e di debito ad addebito differito, che saranno incluse nelle indagini antitrust della Commissione in corso relative alle CIM applicate in passato da Visa Europe sulle transazioni effettuate con carte di credito e di debito ad addebito differito. Gli impegni proposti non pregiudicano il diritto della Commissione di avviare o proseguire procedimenti avverso altre norme della rete Visa, quali la pratica HACR, le CIM di Visa Europe sulle operazioni commerciali con carta o le CIM interregionali.

⁽¹⁾ Cfr. Jean-Charles Rochet e Jean Tirole, «Must Take Cards and the Tourist Test», n. 496, IDEI Working Papers dell'Institut d'Économie Industrielle (IDEI), Tolosa, http://idei.fr/doc/wp/2008/must_take_cards.pdf

(15) Questi impegni sono esclusivamente applicabili a Visa Europe. Di conseguenza, le indagini antitrust in corso proseguiranno (cfr. punto 6) nei confronti di Visa Inc. e Visa International Service Association, riguardanti tra l'altro le CIM relative alle carte di debito ad addebito immediato, in attesa di ulteriore esame da parte della Commissione, recante eventuali osservazioni in risposta alla presente comunicazione.

4. INVITO A PRESENTARE OSSERVAZIONI

- (16) Fatte salve le osservazioni in risposta alla presente comunicazione, la Commissione intende adottare una decisione ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1/2003, in cui dichiara vincolanti gli impegni sopra riassunti e pubblicati sul sito Internet della direzione generale della Concorrenza. Qualora gli impegni fossero modificati in maniera sostanziale, verrà condotto un nuovo test di mercato.
- (17) Ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1/2003, la Commissione invita i terzi interessati a presentare le loro osservazioni sugli impegni proposti. Tali osservazioni devono pervenire alla Commissione entro

un mese dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. La Commissione invita inoltre i terzi interessati a presentare una versione non riservata delle loro osservazioni nella quale i segreti aziendali o altre parti riservate siano stati omessi e sostituiti, come richiesto, da una sintesi non riservata o dalle parole «segreti aziendali» oppure «riservato». Ogni richiesta legittima sarà presa in considerazione. Se si presenta una versione non riservata delle osservazioni, la Commissione sarà autorizzata a ritenere che dette osservazioni non contengano informazioni riservate.

- (18) Le osservazioni possono essere inviate alla Commissione, con il numero di riferimento «Caso COMP/39.398 — Visa MIF», per posta elettronica all'indirizzo: (COMP-GREFFE-ANTITRUST@ec.europa.eu), per fax al numero: (+32 22950128) o per posta al seguente indirizzo:

Commissione europea
Direzione generale della Concorrenza
Protocollo antitrust
1049 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIË

ALTRI ATTI

COMMISSIONE EUROPEA

Pubblicazione di una domanda a norma dell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari

(2010/C 138/11)

La presente pubblicazione conferisce il diritto di opporsi alla registrazione a norma dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio ⁽¹⁾. Le dichiarazioni di opposizione devono pervenire alla Commissione entro un termine di sei mesi dalla data della presente pubblicazione.

DOCUMENTO UNICO

REGOLAMENTO (CE) N. 510/2006 DEL CONSIGLIO

«HOFER RINDFLEISCHWURST»

N. CE: DE-PGI-0005-0722-10.10.2008

IGP (X) DOP ()

1. Denominazione:

«Hofer Rindfleischwurst»

2. Stato membro o paese terzo:

Germania

3. Descrizione del prodotto agricolo o alimentare:

3.1. Tipo di prodotto:

Classe 1.2: prodotti a base di carne

3.2. Descrizione del prodotto a cui si applica la denominazione di cui al punto 1:

L'«Hofer Rindfleischwurst» è una salsiccia cruda spalmabile, di forma allungata, che viene insaccata in budello sintetico (cellofan) il cui calibro può variare dai 40 ai 55 mm. A seconda del calibro, la lunghezza dell'«Hofer Rindfleischwurst» può raggiungere al massimo i 50 cm ed il peso oscilla fra i 150 e gli 800 grammi. Il colore dell'«Hofer Rindfleischwurst» è una bella tonalità di rosso carneo, intensa ma gradevole.

L'«Hofer Rindfleischwurst» si contraddistingue per il suo sapore, delicatamente speziato, tipico di questo tipo di salsiccia, accentuato da una leggera nota pepata. Anche l'affumicatura a freddo su legna di faggio conferisce all'«Hofer Rindfleischwurst» un piacevole aroma affumicato.

L'«Hofer Rindfleischwurst» è una salsiccia cruda spalmabile, dalla carne finemente tritata, che si contraddistingue per la sua freschezza. Essa mantiene inalterato il suo aroma del tutto particolari solo per due o tre giorni e, pertanto, non può conservarsi a lungo.

⁽¹⁾ GU L 93 del 31.3.2006, pag. 12.

Quando viene confezionata sottovuoto, tuttavia, si conserva un po' più a lungo (almeno per dieci giorni) purché messa in frigorifero.

Ulteriori requisiti qualitativi che l'«Hofer Rindfleischwurst» deve possedere sono la tonalità rossa stabile della carne, una notevole spalmabilità ed una consistenza uniforme.

Poiché per la produzione dell'«Hofer Rindfleischwurst» si adoperava carne magra bovina, il risultato è una salsiccia contenente un elevato tenore di proteine della carne esenti da proteine del tessuto connettivo (valore BEFFE). Nell'«Hofer Rindfleischwurst» il livello del valore BEFFE non deve essere inferiore al 10 %. Dalle analisi effettuate nel test *Neutrale Betriebs- und Qualitätsprüfung für Fleischerfachgeschäfte im bayerischen Fleischerhandwerk* (NBQP-Controllo neutrale dell'attività e della qualità presso i salumifici bavaresi) emergono, quali caratteristiche tecniche dell'«Hofer Rindfleischwurst», i valori elencati in appresso: tenore d'acqua compreso fra il 50 % ed il 55 %, tenore di materie grasse tra il 25 % e il 30 %. La percentuale di carne suina e di lardo dorsale è al massimo del 30 %.

Gli ingredienti utilizzati sono il nitrato di sodio (sale di stagionatura) ed un additivo, l'acido ascorbico, la cui funzione è quella di accentuare la colorazione rossa della carne. La percentuale di nitrato di sodio è del 2,5 % e quella di acido ascorbico dello 0,5 % (colorante). Le principali spezie adoperate sono il sale e il pepe finemente macinato, che vengono amalgamati nell'impasto. Per rendere più delicato e caratteristico il sapore di questa salsiccia è possibile aggiungere alla carne piccole quantità di miscele di spezie.

3.3. Materie prime (unicamente per i prodotti trasformati):

La qualità delle materie prime carne e grasso è di fondamentale importanza per una produzione sicura dell'«Hofer Rindfleischwurst». Sono da preferire le carni di animali da macello che abbiano già completato il processo di crescita e siano quindi già adulti. I vantaggi di questa scelta sono un'intensa colorazione ed una maggiore maturità delle carni. Si utilizzano carni bovine e suine. Nella produzione di questo tipo di salsiccia, pertanto, non si adoperano carni provenienti da bovini giovani. Il principale ingrediente contenuto nell'«Hofer Rindfleischwurst» è la carne esente da grasso connettivo e da nervi, appartenente alla categoria R I (2/3) e lardo dorsale di maiale della categoria S VIII (1/3). È possibile aggiungere un minuscolo quantitativo di grasso suino della categoria S I insieme a un po' di lardo dorsale, sebbene ciò avvenga più raramente.

La carne bovina adoperata proviene prevalentemente da vacche, più raramente da tori. Il taglio da utilizzare è il membro mediano posteriore (prosciutto), il cui tenore in grassi è all'incirca del 5 %. Nel caso in cui si adoperi carne suina, questa viene prelevata dalla coscia dell'animale, il cui contenuto di grasso è approssimativamente del 4 %. Il lardo dorsale ha un tenore di grasso pari al 70 % circa.

L'«Hofer Rindfleischwurst» si contraddistingue per la sua qualità e freschezza. Nella preparazione di questa salsiccia si utilizzano soltanto carni appena macellate. Non vengono quindi prese in considerazione, ai fini del processo produttivo, carni maturate, appese o congelate.

3.4. Alimenti per animali (solo per i prodotti di origine animale):

—

3.5. Fasi specifiche della produzione che devono avere luogo nella zona geografica identificata:

La produzione dell'«Hofer Rindfleischwurst» avviene entro i confini della zona geografica.

3.6. Norme specifiche in materia di affettatura, grattugiatura, condizionamento, ecc.:

—

3.7. Norme specifiche relative all'etichettatura:

—

4. Definizione concisa della zona geografica:

Area urbana di Hof e distretto (*Landkreis*) di Hof.

5. Legame con la zona geografica:

5.1. Specificità della zona geografica:

L'«Hofer Rindfleischwurst» possiede una tradizione più che cinquantennale nella zona geografica delimitata.

Nel 1950 il Mastro Salumiere Hans Millitzer nella città di Hof iniziò a produrre la «Rindfleischwurst» a partire da carni bovine magre. Questa tradizione continuò grazie al suo ex apprendista, Gottfried Rädlein, il quale produsse l'«Hofer Rindfleischwurst» dal 1962 al 1993 nell'azienda di sua proprietà rendendola famosa ben oltre i confini della città.

Per poter far fronte all'enorme richiesta di «Rindfleischwurst», Gottfried Rädlein arrivava a preparare fino a 15 quarti posteriori di bovini alla settimana, lavorando talvolta persino di domenica e durante i giorni festivi per produrre questo tipo di salsiccia in base alla propria, speciale ricetta. Trattandosi di una salsiccia cruda spalmabile, la «Rindfleischwurst» era un prodotto particolarmente fresco e, in quanto tale, il suo aroma e sapore unici si mantenevano intatti soltanto per due o tre giorni. L'«Hofer Rindfleischwurst», inoltre, è estremamente povera di grassi e facilmente digeribile tanto che il suo consumo veniva persino raccomandato dai medici dell'epoca.

Negli anni che seguirono, altri macellai/salumai della regione si lanciarono nella produzione dell'«Hofer Rindfleischwurst» adoperandosi per produrre ed offrire la tradizionale «Hofer Rindfleischwurst». Nel gennaio 1993 Gottfried Rädlein cedette il proprio salumificio specializzato alla rinomata macelleria Albert Schiller (sempre nella città di Hof), la quale continua ancor oggi a produrre l'«Hofer Rindfleischwurst» secondo i dettami di Gottfried Rädlein. Grazie agli sforzi compiuti dall'allora presidente della *Fleischer-Innung* (Corporazione dei macellai/salumai) di Hof nel 1993, il prodotto «Hofer Rindfleischwurst» venne inserito nei *Bundesdeutsche Leitsätze für Fleisch und Fleischerzeugnisse* (Orientamenti federali per la carne e suoi derivati), alla voce 2.2120.1.

5.2. Specificità del prodotto:

Come descritto finora, l'«Hofer Rindfleischwurst» è un prodotto di elevata qualità e dal gusto unico, noto come specialità regionale e rinomato nella città di Hof e in tutto il suo distretto. È estremamente popolare e molto richiesto non soltanto fra la popolazione locale bensì anche da turisti e visitatori. Anche la sua inclusione nei *Leitsätze des Deutschen Lebensmittelbuches* (Codice alimentare tedesco) ne testimonia l'importanza e la reputazione.

L'«Hofer Rindfleischwurst» è già stata premiata in diversi concorsi di salsicce. I salumai provenienti dalla zona geografica definita partecipano all'annuale prova della qualità della Federazione bavarese dei salumai (*Qualitätsprüfung des Fleischerverbandes Bayern*) in occasione della quale essi presentano, per l'appunto, la loro «Hofer Rindfleischwurst». In precedenza questo prodotto è sempre stato insignito con medaglie d'oro e d'argento, ottenendo risultati analoghi a livello nazionale nei test qualitativi effettuati dalla *Deutsche Lebensmittelgesellschaft* (DLG — Società tedesca dei prodotti alimentari). Nel corso dell'ultima mostra dell'Alta Franconia, tenutasi nel mese di aprile dello scorso anno nella città di Hof, fu eseguita una prova pubblica di salsicce e, in quest'occasione, i *mass media* locali definirono l'«Hofer Rindfleischwurst» un prodotto regionale davvero straordinario.

5.3. Legame causale fra la zona geografica e la qualità o le caratteristiche del prodotto (per le DOP) o una qualità specifica, la reputazione o un'altra caratteristica del prodotto (per le IGP):

L'«Hofer Rindfleischwurst» è un prodotto tipico della regione di Hof. Esso ha origine in tale regione e viene prodotto da oltre 50 anni da imprese locali, in base ad una ricetta e ad una tecnologia tradizionali. La notorietà e il prestigio di questo prodotto affondano pertanto le proprie radici nell'appartenenza a questa zona geografica delimitata.

Riferimento alla pubblicazione del disciplinare:

[Articolo 5, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 510/2006]

Markenblatt, volume 16 del 18.4.2008, parte 7a-aa, pag. 31 817

(<http://register.dpma.de/DPMAREgister/geo/detail.pdfdownload/106>)

**Bando di gara per l'aggiudicazione della riduzione del dazio all'importazione di granturco
proveniente dai paesi terzi**

(2010/C 138/12)

I. OGGETTO

1. È indetta una gara relativa alla riduzione del dazio all'importazione di granturco di cui al codice NC 1005 90 00 proveniente dai paesi terzi.
2. L'aggiudicazione è effettuata conformemente alle disposizioni del regolamento (UE) n. 463/2010 della Commissione ⁽¹⁾.

II. TERMINI

1. Il termine di presentazione delle offerte per la prima gara parziale scade il 10 giugno 2010 alle ore 10 (ora di Bruxelles).

Il termine di presentazione delle offerte per le gare parziali successive scade i seguenti giovedì alle ore 10 (ora di Bruxelles):

- 24 giugno 2010,
- 15 e 29 luglio 2010,
- 26 agosto 2010,
- 16 e 30 settembre 2010,
- 14 e 28 ottobre 2010,
- 11 e 25 novembre 2010,
- 9 e 16 dicembre 2010.

2. Il presente bando è pubblicato esclusivamente per indire la presente gara. Fatta salva la possibilità di modifica o di sostituzione, è valido per tutte le gare parziali effettuate nel periodo di validità della presente gara.

III. OFFERTE

1. Le offerte devono pervenire per iscritto, entro le date e le ore indicate nel titolo II, mediante deposito contro dichiarazione di ricevuta oppure per via elettronica a uno dei seguenti indirizzi:

indirizzo di consegna:

Ministério das Finanças
Direcção Geral das Alfândegas e Impostos Especiais sobre o Consumo
Terreiro do Trigo — Edifício da Alfândega
1149-060 Lisbon
PORTUGAL

Tel. +351 218814263
Fax +351 218814261

Le offerte non presentate per via elettronica devono pervenire al relativo indirizzo in doppia busta sigillata. La busta interna, anch'essa sigillata, deve recare la seguente dicitura: «Offerta relativa alla gara per l'aggiudicazione della riduzione del dazio all'importazione di granturco — regolamento (UE) n. 463/2010».

Fino al momento in cui lo Stato membro di cui trattasi non comunica all'interessato l'avvenuta aggiudicazione, le offerte presentate non possono essere ritirate.

⁽¹⁾ GU L 129 del 27.5.2010, pag. 60.

2. L'offerta, nonché la prova e la dichiarazione di cui all'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1296/2008 della Commissione ⁽¹⁾, sono redatte nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro il cui organismo competente ha ricevuto l'offerta.

IV. CAUZIONE DI GARA

La cauzione di gara è costituita a favore dell'organismo competente.

V. AGGIUDICAZIONE

Dall'avvenuta aggiudicazione sorge:

- a) il diritto al rilascio, nello Stato membro in cui è stata presentata l'offerta, di un titolo di importazione indicante la riduzione del dazio all'importazione prevista nell'offerta e aggiudicata per il quantitativo in causa;
- b) l'obbligo di chiedere un titolo di importazione per tale quantitativo nello Stato membro di cui alla lettera a).

⁽¹⁾ GU L 340 del 19.12.2008, pag. 57.

Bando di gara per l'aggiudicazione della riduzione del dazio all'importazione di granturco proveniente dai paesi terzi

(2010/C 138/13)

I. OGGETTO

1. È indetta una gara relativa alla riduzione del dazio all'importazione di granturco di cui al codice NC 1005 90 00 proveniente dai paesi terzi.
2. L'aggiudicazione è effettuata conformemente alle disposizioni del regolamento (UE) n. 462/2010 della Commissione ⁽¹⁾.

II. TERMINI

1. Il termine di presentazione delle offerte per la prima gara parziale scade il 10 giugno 2010 alle ore 10 (ora di Bruxelles).

Il termine di presentazione delle offerte per le gare parziali successive scade i seguenti giovedì alle ore 10 (ora di Bruxelles):

- 24 giugno 2010,
- 15 e 29 luglio 2010,
- 26 agosto 2010,
- 16 e 30 settembre 2010,
- 14 e 28 ottobre 2010,
- 11 e 25 novembre 2010,
- 9 e 16 dicembre 2010.

2. Il presente bando è pubblicato esclusivamente per indire la presente gara. Fatta salva la possibilità di modifica o di sostituzione, è valido per tutte le gare parziali effettuate nel periodo di validità della presente gara.

III. OFFERTE

1. Le offerte devono pervenire per iscritto, entro le date e le ore indicate nel titolo II, mediante deposito contro dichiarazione di ricevuta oppure per via elettronica a uno dei seguenti indirizzi:

indirizzo di consegna:

Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA)
C/ Beneficencia, 8
28004 Madrid
ESPAÑA

E-mail: intervec@fega.mapya.es
Fax +34 915219832 / 913476387

Le offerte non presentate per via elettronica devono pervenire al relativo indirizzo in doppia busta sigillata. La busta interna, anch'essa sigillata, deve recare la seguente dicitura: «Offerta relativa alla gara per l'aggiudicazione della riduzione del dazio all'importazione di granturco — regolamento (UE) n. 462/2010».

Fino al momento in cui lo Stato membro di cui trattasi non comunica all'interessato l'avvenuta aggiudicazione, le offerte presentate non possono essere ritirate.

⁽¹⁾ GU L 129 del 27.5.2010, pag. 58.

2. L'offerta, nonché la prova e la dichiarazione di cui all'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1296/2008 della Commissione ⁽¹⁾, sono redatte nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro il cui organismo competente ha ricevuto l'offerta.

IV. CAUZIONE DI GARA

La cauzione di gara è costituita a favore dell'organismo competente.

V. AGGIUDICAZIONE

Dall'avvenuta aggiudicazione sorge:

- a) il diritto al rilascio, nello Stato membro in cui è stata presentata l'offerta, di un titolo di importazione indicante la riduzione del dazio all'importazione prevista nell'offerta e aggiudicata per il quantitativo in causa;
- b) l'obbligo di chiedere un titolo di importazione per tale quantitativo nello Stato membro di cui alla lettera a).

⁽¹⁾ GU L 340 del 19.12.2008, pag. 57.

Bando di gara per l'aggiudicazione della riduzione del dazio all'importazione di sorgo proveniente dai paesi terzi

(2010/C 138/14)

I. OGGETTO

1. È indetta una gara per l'aggiudicazione della riduzione del dazio all'importazione di sorgo di cui al codice NC 1007 00 90 proveniente dai paesi terzi.
2. L'aggiudicazione è effettuata conformemente alle disposizioni del regolamento (UE) n. 464/2010 della Commissione ⁽¹⁾.

II. TERMINI

1. Il termine di presentazione delle offerte per la prima gara parziale scade il 10 giugno 2010 alle ore 10 (ora di Bruxelles).

Il termine di presentazione delle offerte per le gare parziali successive scade i seguenti giovedì alle ore 10 (ora di Bruxelles):

- 24 giugno 2010,
- 15 e 29 luglio 2010,
- 26 agosto 2010,
- 16 e 30 settembre 2010,
- 14 e 28 ottobre 2010,
- 11 e 25 novembre 2010,
- 9 e 16 dicembre 2010.

2. Il presente bando è pubblicato esclusivamente per indire la presente gara. Fatta salva la possibilità di modifica o di sostituzione, è valido per tutte le gare parziali effettuate nel periodo di validità della presente gara.

III. OFFERTE

1. Le offerte devono pervenire per iscritto, entro le date e le ore indicate nel titolo II, mediante deposito contro dichiarazione di ricevuta oppure per via elettronica a uno dei seguenti indirizzi:

indirizzo di consegna:

Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA)
C/ Beneficencia, 8
28004 Madrid
ESPAÑA

E-mail: secreint@fega.mapya.es
Fax +34 915219832 / 913476387

Le offerte non presentate per via elettronica devono pervenire al relativo indirizzo in doppia busta sigillata. La busta interna, anch'essa sigillata, deve recare la seguente dicitura: «Offerta relativa alla gara per l'aggiudicazione della riduzione del dazio all'importazione di sorgo — regolamento (UE) n. 464/2010».

⁽¹⁾ GU L 129 del 27.5.2010, pag. 62.

Fino al momento in cui lo Stato membro di cui trattasi non comunica all'interessato l'avvenuta aggiudicazione, le offerte presentate non possono essere ritirate.

2. L'offerta, nonché la prova e la dichiarazione di cui all'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1296/2008 della Commissione, sono redatte nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro il cui organismo competente ha ricevuto l'offerta.

IV. CAUZIONE DI GARA

La cauzione di gara è costituita a favore dell'organismo competente.


V. AGGIUDICAZIONE

Dall'avvenuta aggiudicazione sorge:

- a) il diritto al rilascio, nello Stato membro in cui è stata presentata l'offerta, di un titolo di importazione indicante la riduzione del dazio all'importazione prevista nell'offerta e aggiudicata per il quantitativo in causa;
 - b) l'obbligo di chiedere un titolo di importazione per tale quantitativo nello Stato membro di cui alla lettera a).
-

EU Book shop

Tutte le pubblicazioni dell'UE
che VOI state cercando!



bookshop.europa.eu

ALTRI ATTI

Commissione europea

2010/C 138/11	Pubblicazione di una domanda a norma dell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari	37
2010/C 138/12	Bando di gara per l'aggiudicazione della riduzione del dazio all'importazione di granturco proveniente dai paesi terzi	40
2010/C 138/13	Bando di gara per l'aggiudicazione della riduzione del dazio all'importazione di granturco proveniente dai paesi terzi	42
2010/C 138/14	Bando di gara per l'aggiudicazione della riduzione del dazio all'importazione di sorgo proveniente dai paesi terzi	44



PREZZO DEGLI ABBONAMENTI 2010 (IVA esclusa, spese di spedizione ordinaria incluse)

Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L + C, unicamente edizione su carta	22 lingue ufficiali dell'UE	1 100 EUR all'anno
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L + C, su carta + CD-ROM annuale	22 lingue ufficiali dell'UE	1 200 EUR all'anno
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L, unicamente edizione su carta	22 lingue ufficiali dell'UE	770 EUR all'anno
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L + C, CD-ROM mensile (cumulativo)	22 lingue ufficiali dell'UE	400 EUR all'anno
Supplemento della Gazzetta ufficiale (serie S — Appalti pubblici), CD-ROM, 2 edizioni la settimana	multilingue: 23 lingue ufficiali dell'UE	300 EUR all'anno
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie C — Concorsi	lingua/e del concorso	50 EUR all'anno

L'abbonamento alla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, pubblicata nelle lingue ufficiali dell'Unione europea, è disponibile in 22 versioni linguistiche. Tale abbonamento comprende le serie L (Legislazione) e C (Comunicazioni e informazioni).

Ogni versione linguistica è oggetto di un abbonamento separato.

A norma del regolamento (CE) n. 920/2005 del Consiglio, pubblicato nella Gazzetta ufficiale L 156 del 18 giugno 2005, in base al quale le istituzioni dell'Unione europea non sono temporaneamente vincolate dall'obbligo di redigere tutti gli atti in lingua irlandese e di pubblicarli in tale lingua, le Gazzette ufficiali pubblicate in lingua irlandese vengono commercializzate separatamente.

L'abbonamento al Supplemento della Gazzetta ufficiale (serie S — Appalti pubblici) riunisce le 23 versioni linguistiche ufficiali in un unico CD-ROM multilingue.

L'abbonamento alla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* dà diritto a ricevere, su richiesta, i relativi allegati. Gli abbonati sono informati della pubblicazione degli allegati tramite un «Avviso al lettore» inserito nella Gazzetta stessa.

Il formato CD-ROM sarà sostituito dal formato DVD nel 2010.

Vendita e abbonamenti

Gli abbonamenti ai diversi periodici a pagamento, come l'abbonamento alla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, sono disponibili presso i nostri distributori commerciali. L'elenco dei distributori commerciali è pubblicato al seguente indirizzo:

http://publications.europa.eu/others/agents/index_it.htm

EUR-Lex (<http://eur-lex.europa.eu>) offre un accesso diretto e gratuito al diritto dell'Unione europea. Il sito consente di consultare la *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* nonché i trattati, la legislazione, la giurisprudenza e gli atti preparatori.

Per ulteriori informazioni sull'Unione europea, consultare il sito: <http://europa.eu>



Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea
2985 Lussemburgo
LUSSEMBURGO

IT